

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGELICI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

il sistema portuale di Taranto viene fortemente penalizzato rispetto ad altri porti nazionali di minore importanza, in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio di sanità marittima;

attualmente tale ufficio non è ancora retto da un dirigente titolare stabilmente destinato alla sede istituzionale di Taranto;

l'ufficio è retto da vari anni da un medico di Bari che si porta a Taranto solo una volta alla settimana;

delle due unità mediche in organico una è assente da molti mesi, avendo ottenuto aspettativa per motivi di studio;

ciò provoca disfunzioni molto pesanti e danni gravi all'utenza, impossibilitata ad operare sia in orario pomeridiano che nei giorni festivi;

una nave giunta dopo le ore 14 deve attendere il giorno seguente per poter attraccare, con danni economici molto alti;

l'ufficio, oltre alla carenza di medici, si basa su guardie sanitarie di livello esecutivo, in perenne conflittualità fra di loro ed alle quali i giovani medici non sono in grado di opporre alcun argine —:

se il Ministro non ritenga urgente procedere alle nomine del medico dirigente e dell'altra unità medica fuori servizio, sembra sino al 2001, al fine di consentire un più adeguato livello di efficienza del Porto tarantino. (4-00782)

RISPOSTA. — *In merito alle preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare sum-*

menzionato, questo Ministero deve precisare che, in prospettiva, la funzionalità dell'Ufficio di sanità marittima di Taranto appare in via di miglioramento.

A tale Ufficio, infatti, è stato di recente preposto come Direttore il Dirigente medico dei ruoli di questo Ministero dott. Nicola Pompeo Bracca, che ne ha assunto le funzioni in data 28 maggio 1996.

Va rilevato, inoltre, che allo stesso Ufficio, rispetto ad un organigramma che prevede per esso la dotazione-tipo di un solo funzionario medico, in data 15 aprile 1996 ne sono stati assegnati due. Tale circostanza, fortunatamente annulla, di fatto, le conseguenze sfavorevoli della prolungata assenza autorizzata dal servizio, per un Corso di specializzazione di durata quinquennale, di uno dei due funzionari direttivi medici già assegnati.

Riguardo, infine, al problema delle guardie di sanità, pure accennato nell'interrogazione, deve soggiungersi che a questo punto esso è destinato a risolversi con un avvicendamento, essendo stato già disposto, per incompatibilità ambientale, il trasferimento di due guardie di sanità che prestavano servizio presso quell'Ufficio.

Dal canto suo, il competente Ufficio del Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci di questo Ministero, sin dal febbraio di quest'anno non ha mancato di adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo organizzativo, per assicurare la funzionalità dell'Ufficio anche nelle ore pomeridiane.

Lo stesso Dipartimento ministeriale, inoltre, avvalendosi della particolare procedura che gli consente — in base alle richieste dei Dirigenti degli Uffici periferici — di nominare Medici coadiutori o Delegati presso gli Uffici periferici principali del Ministero o le sedi da essi dipendenti, dal 1° luglio scorso ha provveduto ad assegnare un Medico Delegato direttamente per l'Ufficio di Sanità marittima di Gallipoli, dipendente dall'Ufficio principale di Taranto, così parzialmente sgravato.

Il Ministro della sanità: Bindi.

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'allora Ministro delle finanze, onorevole Rino Formica, in data 13 marzo 1992 scriveva al contribuente Ruggiero Donato, via C. Sereni 12, Roma, informandolo che, a seguito della liquidazione della sua dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1988, era emerso un rimborso di lire 550.000 comprensivo di lire 117.000 per interessi;

il Ministro Formica precisava che nel secondo semestre del medesimo anno 1992 « presumibilmente tra settembre e novembre » la Banca d'Italia avrebbe inviato per posta, tramite raccomandata al suddetto contribuente, « il vaglia cambiario n. 51-474459776 per l'importo sopra specificato »;

da allora ad oggi tale importo non è mai pervenuto al contribuente, sicché si è in presenza di una clamorosa ennesima inefficienza dell'amministrazione finanziaria che suona nel caso specifico come vera e propria presa in giro del contribuente;

per quale arcano motivo, nonostante la solenne promessa del Ministro Formica, al contribuente Ruggiero Donato a distanza di oltre tre anni non sia ancora pervenuto quanto gli era stato preannunciato nell'arco di pochi mesi;

se e quanti casi analoghi a quello sopra lamentato siano stati appurati come esistenti;

quali iniziative in merito si intenda adottare. (4-00056)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere le ragioni per cui l'Amministrazione finanziaria a distanza di oltre tre anni dalla relativa comunicazione, non ha ancora provveduto al rimborso di un credito vantato dal contribuente Ruggiero Donato in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1988.*

Al riguardo si comunica che, il rimborso di lire 550.000 a favore del Sig. Ruggiero

Donato per l'anno d'imposta 1987 è stato effettuato in data 20.07.1992 con vaglia cambiario n. 51-474459776.

Dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, risulta che il suddetto vaglia è stato estinto d'ufficio per mancato recapito, con conseguente riversamento dell'importo sul relativo capitolo del bilancio dello Stato. Lo stesso vaglia potrà essere rimeso con procedura manuale su richiesta del contribuente suddetto.

I motivi di mancato recapito dei vaglia cambiari di che trattasi sono imputabili sia all'omesso aggiornamento del domicilio fiscale da parte del contribuente che alla momentanea irreperibilità del contribuente stesso presso il domicilio abituale.

Relativamente alla quantificazione dei casi analoghi a quello di cui alla presente interrogazione parlamentare, si evidenzia, in linea generale, che la percentuale dei rimborsi non andati a buon fine corrisponde al 3 per cento dell'ammontare dei vaglia emessi.

In riferimento alle iniziative che si intendono adottare per i casi di specie, si rileva che, al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, è attiva già da tempo, presso i competenti uffici, una procedura per l'aggiornamento degli indirizzi che consente l'acquisizione, in tempo reale, dal sistema informatico delle variazioni intervenute nei dati anagrafici relativi ai contribuenti; è stata inoltre prevista la possibilità di richiedere, da parte del contribuente, l'accredito del rimborso su c/c bancario.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

l'Ente poste aveva, nello scorso anno, approvato un progetto per la lavorazione della corrispondenza con l'estero denominato *Upgrading*;

attualmente al CMP/estero di Bologna, dipendente dalla sede Emilia-Romagna, dalle 40 unità precedentemente assegnate si è passati, con il cambio di dirigenza, ad oltre 100 unità;

la sede Emilia-Romagna ha acquistato, di recente, una bilancia elettronica del costo di circa cento milioni di lire ed assegnata, appunto, al CMP/estero;

presso lo stesso settore, si sono avute, di recente, notevoli giacenze di corrispondenza;

al personale applicato nel settore sopra indicato viene abbondantemente elargito il compenso per ore di lavoro straordinario, mentre ad altri settori vengono concessi solo riposi compensativi;

rispetto al progetto dell'Ente poste, attualmente si sono raggiunti gli obiettivi proposti solo nella misura del 30 per cento —

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al riguardo e se non sia opportuno disporre con urgenza un'indagine ispettiva per rilevare inadempienze e responsabilità a carico dell'attuale dirigenza del CMP di Bologna. (4-00074)

RISPOSTA. — Nella seduta della Camera dei deputati del 9 maggio 1996 è stata annunciata l'interrogazione allegata (n. 4-00074), presentata alla S.V. On.le con richiesta di risposta scritta.

Al riguardo si fa presente che a seguito dell'adesione dell'Ente poste italiane al progetto europeo denominato *UPGRADING INTERNATIONAL MAIL SERVICE*, nel corso dell'anno passato il settore estero dell'Ente medesimo è stato interessato da un progetto di ristrutturazione. In conseguenza delle modifiche apportate il livello di prestazione complessivo del corriere diretto all'estero ha registrato i seguenti risultati:

PERIODO:

Anno 1994 risultato 15,4;

I Trim. 1995 13,8;

II Trim. 1995 19,7;

Ottobre 1995 32,5;

Febbraio 1996 32,6.

Il predetto piano — peraltro elaborato non solo per l'ufficio scambio di Bologna,

ma anche per gli uffici di Milano, Roma e Genova — ha come obiettivo il raggiungimento, nel 1997 degli stessi standard di qualità degli operatori postali pubblici europei e prevede essenzialmente interventi relativamente:

al sistema di raccolta e trasporto sull'ufficio di scambio della corrispondenza diretta all'estero;

alla revisione dei mezzi di trasporto internazionali;

all'ottimizzazione delle procedure operative interne agli uffici di scambio con particolare riferimento all'informatizzazione delle stesse.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto in particolare, l'Ente poste ha precisato che l'ufficio di Bologna C.M.P. è stato il primo nel quale il processo di automazione delle procedure è stato completato.

In proposito il medesimo Ente ha, altresì, comunicato, relativamente al punto 3 dell'atto parlamentare in esame, che la spesa di lire 84 milioni si riferisce non ad una «singola bilancia», bensì a tutto un sistema di informatizzazione (3 PC — 3 stampanti modulistiche — 1 stampante etichette con codice a barre) nel quale sono state previste anche 2 bilance elettroniche con relativo sistema di pesatura automatica e rilevazione dei dati; tale sistema di informatizzazione in attuazione all'interno del settore permette di accelerare le tante formalità contabili e di formazione dei dispacci, nonché di perfezionare i vari adempimenti, migliorando in tal modo la qualità del servizio reso.

I risultati ottenuti, indicati nella sottoindicata tabella, sono da ritenere soddisfacenti avendo consentito di triplicare le prestazioni rispetto al livello iniziale.

PERIODO:

I Trim. 1995 risultati 9,759;

II Trim. 1995 9,01;

Ottobre 1995 32,5;

Febbraio 1996 32,25.

In merito all'aspetto dell'aumento del personale applicato presso l'ufficio di Bologna C.M.P. il ripetuto Ente ha significato che ciò è dovuto alla riorganizzazione dei

bacini geografici di raccolta del corriere internazionale con il concentramento di gran parte della lavorazione relativa alla Toscana sull'ufficio in questione — lavorazione che precedentemente veniva avviata su Roma con un sistema di trasporto rivelatosi inadeguato al raggiungimento degli obiettivi suddetti — e il conseguente aumento del volume di traffico dell'ufficio.

L'attuazione di un servizio di raccolta dedicato per il corriere diretto all'estero (denominato pick-up), entrato in funzione dal 1° dicembre 1995, dovrebbe consentire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio.

Quanto, infine, alle lamentate giacenze di corrispondenza presso il settore estero del medesimo CMP di Bologna l'Ente poste ha precisato che le uniche giacenze registrate si sono verificate nel mese di dicembre 1995 a seguito di un imprevedibile aumento di traffico relativo soprattutto agli invii formato lettera; successivamente nessuna anomalia è stata segnalata, come pure, ha concluso l'Ente, nessuna difformità sull'erogazione del compenso per prestazioni straordinarie si è verificato fra i vari settori del citato C.M.P.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il signor Fabio Vivarelli, ex dipendente dell'Ente poste italiane in servizio presso la sede Emilia-Romagna di Bologna, è stato collocato a riposo in data 16 giugno 1995 (pratica pensione n. VOP/PRE/UP/509662/RD);

l'interessato presentò domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi in data 15 ottobre 1983 per un periodo complessivo di anni 12;

il signor Fabio Vivarelli ha prestato servizio presso l'Ente poste per complessivi anni 14;

a tutt'oggi l'Ipost non ha ancora liquidato all'interessato nemmeno una pensione provvisoria —:

quali iniziative si intenda adottare affinché la pratica in questione venga definita nel più breve tempo possibile, onde liquidare all'interessato quanto dovutogli.
(4-00079)

RISPOSTA. — *Nella seduta della Camera dei deputati del 9 maggio 1996 è stata annunciata l'interrogazione allegata (n. 4-00079), presentata alla S.V. On.le con richiesta di risposta scritta.*

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 71 — che ha trasformato l'Amministrazione p.t. in Ente pubblico economico — l'organizzazione previdenziale riguardante il personale postelegrafonico era così ripartita: per quanto riguarda il personale dell'ex ruolo U.L. (cioè degli uffici locali corrispondente al 40% del personale totale) la liquidazione e la corresponsione dei ratei di pensione e della buonuscita facevano capo all'Istituto Postelegrafonici mentre per il personale dell'ex ruolo UP (cioè degli uffici principali) le pratiche relative alla liquidazione della pensione e della buonuscita erano istruite dall'ex Amministrazione p.t.: la corresponsione della buonuscita era a carico dell'INPDAP (ex ENPAS) e la corresponsione dei ratei di pensione era a carico del Tesoro.

Con l'entrata in vigore della legge n. 71/ '94 la gestione del trattamento di quiescenza relativo a tutto il personale p.t. è stato trasferito all'Istituto Postelegrafonici.

Di conseguenza tra i mesi di giugno e luglio 1994 sono stati trasferiti all'Istituto circa 100.000 fascicoli relativi ad altrettanti impiegati in servizio, oltre a circa 70.000 fascicoli di pratiche di personale dell'ex ruolo UP da riliquidare.

Il nuovo contratto collettivo di lavoro dei postelegrafonici sottoscritto il 26 novembre 1994 — infatti, prevede, tra l'altro, miglioramenti economici, l'eliminazione della possibilità di elevare a 67 anni l'età pensionabile, la riduzione da 40 a 39 anni e 6 mesi del limite — massimo di servizio e qualche incentivo per favorire i prepensionamenti.

Questa per sommi capi è la situazione nella quale si è trovato l'Istituto Postele-

grafonici che, strutturato per far fronte a circa 6.000 pensionamenti annui ha dovuto gestire oltre 30.000 pratiche pensionistiche di altrettanti postelegrafonici collocati a riposo nel periodo novembre '94 febbraio '96.

Ciò non ha comportato particolari problemi per il personale dell'ex ruolo U.L. atteso che detto personale era già gestito dall'IPOST; per il personale ex U.P., invece, si sono dovuti preliminarmente rivedere i fascicoli ed assumere i dati di ciascuno nel centro elaborazione.

Ciò premesso, per quanto riguarda la particolare posizione del sig. Vivarelli Fabio, una volta accertato che il medesimo aveva presentato domanda di ricongiunzione relativamente a 12 anni, 5 mesi e 9 giorni sono state iniziate le procedure per richiedere all'INPS il calcolo dell'onere da porre a carico dell'interessato e per la predisposizione — una volta che il Vivarelli aveva accettato di sostenere l'onere suddetto — della relativa delibera.

Nel frattempo non è stato possibile liquidare al citato dipendente neppure una pensione provvisoria poiché risultava agli atti un periodo lavorativo relativo a soli 13 anni, 6 mesi e 4 giorni non sufficiente, a norma delle vigenti disposizioni, ad ottenere il trattamento di quiescenza.

Non appena in possesso di tutta la documentazione necessaria l'IPOST ha concesso il trattamento di pensione con il pagamento della rata di gennaio 1996 nella quale è stato compreso anche il conguaglio maturato (lire 5.141.870), per cui il sig. Vivarelli percepisce, allo stato attuale, un assegno mensile di lire 1.021.520 corrispondente a 26 anni di servizio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BOCCHINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

in provincia di Caserta esiste un solo Istituto tecnico agrario statale con sede a Piedimonte Matese;

tale istituto è frequentato soprattutto da ragazzi provenienti dal basso casertano e dal napoletano che sono ospiti nell'annesso convitto;

la zona del casertano, anzi dell'intera Campania, che ha maggiore vocazione agricola è quella della piana del Volturno (basso casertano);

il centro più importante di detta zona è Casal di Principe, comune che ha il maggiore numero di imprese agricole, per numero di abitanti, dell'intera provincia;

la valorizzazione di questa grossa realtà economica può realizzarsi soprattutto attraverso un'adeguata opera formativa dei futuri operatori e tecnici del settore agricolo;

l'apertura di un istituto tecnico agrario assolverebbe appunto a tale funzione e darebbe un segnale forte di interessamento delle istituzioni ad un territorio caratterizzato dalla presenza di una criminalità organizzata che, proprio per l'assenza di iniziative pubbliche di sviluppo culturale ed economico, ha assunto un deleterio ruolo di riferimento civile;

alla luce dell'affermatasi linea politica di una scuola più vicina alle esigenze del mercato del lavoro, l'apertura di un istituto agrario a Casal di Principe risulterebbe più che opportuna, considerato che i giovani, al termine del corso di studi, potrebbero agevolmente inserirsi in un contesto economico in sintonia con l'esperienza formativa maturata —:

se non ritenga opportuno predisporre quanto nelle sue competenze per consentire l'apertura a Casal di Principe di un istituto tecnico agrario statale. (4-00807)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indica in oggetto il Provveditore agli Studi di Caserta ha fatto presente che il problema riguardante l'attivazione di un istituto tecnico agrario in Casal di Principe, per corrispondere alle esigenze agricole della piana del Volturno, è stata già sottoposta all'attenzione della competente amministrazione provinciale, la quale, tuttavia,*

non ha ancora comunicato la propria determinazione al riguardo.

Si desidera, comunque, assicurare che se in futuro il competente ente territoriale dovesse avanzare richiesta in tal senso, non si mancherà di valutare la questione con l'attenzione che merita.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CANGEMI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni — Per sapere — premesso che:

i cittadini di Francofonte (SR) sono costretti, da tempo, a subire gravi disagi a causa del funzionamento dell'ufficio postale, assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze dell'utenza;

da mesi è stato eliminato il servizio pomeridiano e lo stesso servizio nelle ore mattutine è caratterizzato sovente da lentezze esasperanti;

la situazione descritta colpisce in modo particolarmente grave gli utenti anziani e pensionati —

quali iniziative immediate si vogliono intraprendere per dare soluzione al problema e per garantire finalmente ai cittadini di Francofonte un servizio adeguato. (4-00136)

RISPOSTA. — Nella seduta della Camera dei deputati del 15 maggio 1996 è stata annunciata l'interrogazione allegata (n. 4-00136), presentata alla S.V. On.le con richiesta di risposta scritta.

Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha assicurato che gli inconvenienti lamentati potranno essere superati attraverso l'aumento del numero di dipendenti da applicare presso l'agenzia postale di Francofonte.

Tale adeguamento verrà attuato non appena la competente sede regionale per la Sicilia avrà terminato la formazione delle graduatorie relative alla mobilità interfili-

avente lo scopo di realizzare una più razionale ed equa distribuzione del personale in tutta la regione interessata.

Nel frattempo, ha concluso l'Ente, per far fronte alle particolari esigenze della filiale di Siracusa, la medesima sede per la Sicilia sta provvedendo all'assunzione n. 60 unità a tempo determinato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CANGEMI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la Sicilia possiede uno straordinario patrimonio artistico e monumentale diffuso sul territorio che, lungi dall'essere valorizzato, versa in massima parte in condizioni disastrose;

tale stato di degrado — che si impone all'attenzione pubblica solo nei casi più clamorosi come quello che ha recentemente riguardato la cattedrale di Noto — è frutto di gravissime responsabilità istituzionali;

per denunciare simbolicamente questa situazione, giovani militanti del partito di rifondazione comunista, domenica 7 luglio 1996, hanno dato vita ad un'iniziativa autogestita per recuperare almeno in parte alla fruibilità pubblica la « Cuba » bizantina situata nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia (CT);

il pregevolissimo edificio monumentale si presentava in stato di completo abbandono, completamente circondato da arbusti e ricoperto da erbacce. Neanche un cartello ne segnalava la presenza;

altre significative testimonianze del passato versano, nella stessa zona, nelle medesime condizioni, dissipando la possibilità di valorizzare un patrimonio storico-monumentale, tra l'altro inserito in un ambiente naturale affascinante. Tale valorizzazione avrebbe riflessi assai positivi sulla vita sociale e civile delle popolazioni —

se non intenda intervenire affinché vi sia una rapida inversione di tendenza sotto

questo aspetto e si possano finalmente avviare concrete iniziative per la salvaguardia del patrimonio artistico di questa zona tra le province di Catania e di Messina.

(4-01854)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 le competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti nel territorio della Regione Siciliana sono esercitate dalla Regione.

Pertanto gli interventi richiesti dalla S.V. esulano dalla competenza di questo Ministero.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

CICU, MARRAS, CUCCU, MASSIDDA e ALEFFI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la sclerosi multipla è una malattia la cui origine è sconosciuta, presumibilmente riconducibile a cause genetiche, e colpisce in genere uomini e donne tra i 20 e i 40 anni, con particolare incruenza della malattia in alcune zone della Sardegna;

solo da poco tempo si sta sperimentando con successo un farmaco, l'Interferone beta 1-b chiamato Betaferon, che ha dato significativi risultati nelle forme di sclerosi multipla più lievi; questo farmaco non è utile a tutti i malati ed ha efficacia solo per quei malati il cui valore della malattia sia inferiore al coefficiente 5,5 della scala di valutazione della disabilità;

dal 1993 l'Interferone 1-b è distribuito negli Stati Uniti sotto il controllo della Fda (l'organismo di controllo dei farmaci); in Europa è commercializzato dal 1995, mentre in Italia il ministero della sanità ha autorizzato il commercio proprio quest'anno;

nella nostra nazione sono malati di sclerosi multipla quasi 20.000 cittadini e di

questi circa la metà appartengono al coefficiente inferiore a 5,5 della scala della disabilità;

il farmaco ha un costo notevole ed è comunque classificato nella fascia « A » dei farmaci, a totale carico del servizio sanitario nazionale, solo per coloro che hanno un coefficiente di malattia inferiore a 3,5;

i malati compresi nell'intervallo 3,5-5,5 sono costretti a farsi carico di tutti gli oneri di spesa per l'acquisto, essendo il farmaco classificato nella fascia « C » del servizio sanitario nazionale;

tradotto in parole semplici, considerato l'alto costo del Betaferon, si è condannati a non curarsi;

unica condizione per continuare a curarsi, per i malati compresi nell'intervallo 3,5-5,5 della malattia, è quello di entrare in uno « studio di confronto » con altri tipi di farmaco la cui efficacia è sconosciuta; i centri ospedalieri autorizzati a operare in questo centro sono pochi e soprattutto lontani dai malati, che faticano a camminare e spesso in preda a spasmi dolorosi —

se sia il caso di estendere a tutti i malati di sclerosi multipla l'uso del Betaferon, includendolo nella fascia « A » del servizio sanitario nazionale. (4-00688)

RISPOSTA. — Anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato comunitario della specialità medicinale « Betaferon » — Interferone beta — 1 b, in esito alla procedura delineata dal Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 2309 del 22 luglio 1993, avvenuto con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 30 novembre 1995, i farmaci a base di « Interferone beta » in commercio in Italia non presentavano fra le proprie indicazioni terapeutiche quella relativa alla terapia della Sclerosi multipla.

Il motivo per cui tali farmaci non ricavavano questa indicazione terapeutica e, conseguentemente, non erano ammessi per tale impiego ad alcuna forma di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale,

era determinato dalle perplessità suscitate anche in ambito internazionale dal fatto che, malgrado lo stato di avanzamento degli studi e delle ricerche sul trattamento della Sclerosi multipla con questo principio attivo, non risultavano emersi, tuttavia, dati certi e definitivi che potessero suffragare la regolamentazione con indicazione di impiego, appunto, per la terapia della Sclerosi multipla.

Risultavano carenti, infatti, i dati sperimentali sull'efficacia e sulla sicurezza del trattamento terapeutico in tal modo instaurato, mentre persistevano opinioni contrastanti sulla reale validità dell'impiego dell'« interferone beta » nella cura della Sclerosi multipla.

Non erano stati acquisiti, altresì, elementi di affidabile certezza sull'importanza degli effetti tossici e secondari potenzialmente connessi al trattamento cronico da instaurare.

È noto, infatti, il margine di rischio di tale farmaco, dovuto alla frequente concomitanza di effetti indesiderati, che richiede accurati controlli delle condizioni del paziente durante il trattamento instaurato (ad esempio, devono essere attentamente controllati il bilancio elettrolitico, il quadro ematico e, in particolare, il tempo di protrombina), rispetto ai benefici presumibilmente attesi, quali l'aumento dell'aspettativa e qualità di vita del paziente nonché l'eventuale riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia.

Tale era la situazione quando l'azienda farmaceutica tedesca « Schering A G Pharma », produttrice del « Betaferon », ricorreva alla « procedura comunitaria di autorizzazione per i medicinali per uso umano » disciplinata dal Regolamento CE n. 2309/1993.

In base a tale procedura, l'« Agenzia europea di valutazione dei medicinali » (=EMA), istituita dallo stesso Regolamento CE n. 2309/93, — che comprende, tra l'altro, il « Comitato permanente per le specialità medicinali » (=CPMP), a suo tempo istituito dalla direttiva 75/319/CEE ed incaricato di elaborare i pareri dell'Agenzia sui problemi riguardanti, appunto, la valutazione dei medicinali per uso umano — è

chiamata, quale organo comunitario tecnico-scientifico di valutazione e vigilanza, a valutare le proprietà e le caratteristiche dei farmaci.

Sulla domanda di autorizzazione per un medicinale per uso umano, corredata dalla prescritta documentazione, viene espresso il parere del CPMP, e poi trasmesso dall'Agenzia alla Commissione delle Comunità Europee, che elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria.

Tale progetto di decisione viene sottoposto al CPMP, che formula il suo parere sul progetto secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 73 del Regolamento del Consiglio CE n.2309/93.

Nel caso del « Betaferon », il progetto di decisione aveva riscosso il parere favorevole del Comitato permanente per le specialità medicinali in data 16 ottobre 1995.

Il successivo 30 novembre, la Commissione delle Comunità Europee ha rilasciato al medicinale in questione l'autorizzazione all'immissione nel mercato comunitario.

La decisione della Commissione europea è stata notificata allo Stato italiano in data 4 dicembre 1995.

Com'è noto, l'espletamento della procedura comunitaria di autorizzazione dei medicinali per uso umano, culminante nel rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura centralizzata europea, del relativo prodotto, non pregiudica le competenze delle autorità sanitarie degli Stati membri, sia in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali sia riguardo alla loro inclusione nel campo d'applicazione dei sistemi nazionali di assicurazione malattia in base a condizioni di ordine sanitario, economico e sociale.

In particolare, gli Stati membri possono scegliere, nell'ambito dell'autorizzazione comunitaria già concessa, le precise indicazioni terapeutiche e le dimensioni dell'imballaggio che rientrano nei rispettivi regimi di previdenza sociale.

Pertanto, a seguito dell'intervenuta notifica della decisione della Commissione europea relativa al « Betaferon », la Commissione Unica del Farmaco (=CUF), (organo tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del

decreto-legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra le altre incombenze, ad «...esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci...» e ad «...esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche...»), dopo approfondite e dibattute valutazioni, nel corso della seduta del 29 gennaio 1996 si è pronunciata per la classificazione della specialità medicinale «Betaferon» Schering nella classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (= interventi correttivi di finanza pubblica», aggiungendovi la nota n. 65.

Conseguentemente, questo Ministero, con decreto ministeriale 5 febbraio 1996 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996) ha disposto l'immissione in commercio del «Betaferon», nella confezione da 15 flaconcini contenenti ciascuno mg. 0,3 di interferone beta - 1.b in polvere sterile liofilizzata (9,6 milioni di U.I.), più 15 fiale contenenti 2 ml di soluzione sterile di cloruro di sodio allo 0,54% p/v.

L'articolo 2 di tale decreto pone in classe A, quindi con onere di spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le confezioni di «Betaferon» prescritte e dispensate dai centri ospedalieri autorizzati, alle condizioni previste dalla già richiamata nota n. 65 della CUF, che di seguito si riporta integralmente.

«Nota n. 65: limitatamente all'indicazione Sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei soli pazienti con punteggio d'invalidità compreso tra 1 e 3.5 all'EDSS di Kurtzke, in età compresa tra 18 e 50 anni.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri ospedalieri autorizzati. — Registro ASL.

I dati attualmente disponibili sembrano indicare che, in pazienti affetti da sclerosi multipla relapsing-remitting, l'interferone beta - 1b ricombinante possa indurre:

1) riduzione della frequenza e della gravità delle esacerbazioni;

2) riduzione della comparsa di lesioni attive e dell'area lesionale totale in RMN.

È opportuno ricordare che:

1) l'efficacia del farmaco non è stata ancora adeguatamente dimostrata sulla progressione della disabilità;

2) nel 35% dei pazienti trattati è stata documentata entro 3 anni la comparsa di attività anticorpale neutralizzante nel siero; in questi pazienti la frequenza degli attacchi è risultata sovrapponibile a quella dei trattati con placebo;

3) il costo annuale del trattamento è di circa L.21 milioni per paziente in regime ospedaliero.

Principio attivo: interferone beta - 1b ricombinante.

Specialità: BETAFERON.

Sono, invece, inserite in classe c) e dunque senza alcun rimborso di spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale, le confezioni dello stesso prodotto, vendute al pubblico con le indicazioni autorizzate in sede comunitaria.

Queste indicazioni riguardano la riduzione della frequenza e gravità delle recidive cliniche in pazienti in grado di deambulare in maniera autonoma (quindi senza alcun aiuto), affetti da Sclerosi multipla recidivante - remittente, caratterizzata da almeno due attacchi con disfunzione neurologica nell'arco dei due anni precedenti, seguiti da recupero completo o parziale.

I prezzi della specialità medicinale «Betaferon», derivanti da apposita contrattazione con l'azienda farmaceutica Farmades S.p.a. - rappresentante e distributrice per l'Italia del farmaco, prodotto in Germania dalla società Schering A G Pharma - sono indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.

Il prezzo di cessione ai centri ospedalieri autorizzati è di lire 1.700.000 (più IVA) per ciascuna confezione, mentre il prezzo di vendita al pubblico - sempre per confezione - è pure di lire 1.700.000 (più IVA), maggiorato delle quote destinate per legge alla distribuzione.

In entrambi i casi, tuttavia, il « ...prezzo delle confezioni eccedenti le prime 36.000... » — subirà una contrazione pari al 10%.

La decisione di porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale il costo delle confezioni di « Betaferon » prescritte e dispensate presso centri ospedalieri, mentre gli oneri della dispensazione ordinaria tramite le farmacie sono a carico dei cittadini, corrisponde all'esigenza di garantire — tra l'altro in regime di « day hospital » e con costi, quindi, contenuti — il costante controllo medico delle condizioni di salute dei pazienti, con particolare riguardo alla valutazione ed alla registrazione degli effettivi progressi terapeutici derivanti dalla periodica e controllata somministrazione del prodotto (che richiede avvertenze speciali e precauzioni particolari per l'uso), nonché alla insorgenza di negativi fenomeni secondari.

Tra questi ultimi, la stessa commissione delle Comunità Europee, nel rilasciare al « Betaferon » l'autorizzazione all'immissione nel mercato comunitario, ha posto in evidenza la possibile insorgenza, come « effetti collaterali » del trattamento instaurato, di « disturbi depressivi e ideazione suicidaria », di « reazioni serie da ipersensibilità » e di un « complesso sintomatologico simil-influenzale ».

In allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 viene anche riportato il modello di scheda, da compilarsi a cura dei responsabili dei centri ospedalieri autorizzati, che identifica i pazienti, affetti da Sclerosi multipla, ai quali viene prescritta e dispensata la specialità medicinale a base di interferone beta — 1b.

Sono elencati, altresì, i centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del « Betaferon », ai quali i malati di Sclerosi multipla possono far riferimento.

Essi sono dislocati nel territorio nazionale e suddivisi in Centri di Coordinamento Regionale (=CRR) ed in Centri Provinciali.

I « Centri » regionali hanno il compito di confermare il grado di disabilità di ogni singolo paziente, già segnalato dai Centri Provinciali, e quello di analizzare ed elaborare tutti gli altri dati da questi ultimi trasmessi.

Ben più impegnative sono le incombenze attribuite ai Centri Provinciali.

Essi sono tenuti, infatti: a selezionare i pazienti da avviare al trattamento, valutandone preliminarmente l'EDSS di Kurtzke; ad operare la materiale prescrizione e dispensazione del farmaco dopo l'avvenuta conferma del grado di disabilità da parte del Centro di coordinamento regionale; ad eseguire il « follow up » del paziente in trattamento, nonché, infine, a compilare e ad aggiornare i registri prescritti, da trasmettere in copia sia al CCR sia all'Assessorato Regionale alla Sanità competente per territorio.

Proprio al fine di consentire alle strutture interessate la più adeguata, corretta ed uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle modalità di approvvigionamento e somministrazione del « Betaferon », il Ministero della Sanità ha diramato la Circolare 1° aprile 1996, n. 7, capillarmente diramata e pubblicata nella G.U. 19 aprile 1996, n. 92.

In precedenza, con decreto del 29 marzo 1996 era stato sostituito l'elenco dei centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del « Betaferon », per la parte relativa ai Centri Provinciali.

Nella stessa occasione, si è offerta alle Regioni ed alle Province Autonome la possibilità di integrare gli elenchi dei Centri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del farmaco in questione con l'individuazione di un Centro di coordinamento Regionale, ove non previsto, nonché con ulteriori Centri Provinciali, dandone comunicazione al Ministero della Sanità.

A seguito della favorevole conclusione della procedura autorizzativa comunitaria, anche altri Paesi europei, fra cui Danimarca, Germania, Inghilterra, Irlanda e Svezia, superando preesistenti riserve ed incertezze, hanno provveduto a delineare il regime di dispensazione del « Betaferon » (in ospedale ed in farmacia) e quello del rimborso dei relativi oneri di spesa a carico del proprio sistema nazionale di assicurazione-malattia, nonché ad indicare il prezzo di

vendita al pubblico di ciascuna confezione del prodotto.

Le particolari cautele che debbono costantemente accompagnare l'impiego del « Betaferon », nei casi in cui il suo impiego possa risultare giovevole per il paziente, vengono attentamente delineate dalle avvertenze accluse in ciascuna confezione del prodotto.

Infatti, l'articolo 3 della decisione della Commissione CE del 30 novembre 1995 dispone che l'etichettatura ed il foglietto illustrativo del « Betaferon » debbano essere conformi alle indicazioni riportate all'allegato III della medesima decisione.

Fra le tante informazioni che devono essere contenute nel foglio illustrativo del medicinale, acquistano un particolare rilievo quelle relative alle finalità terapeutiche.

Come già ricordato, il « Betaferon » in sede comunitaria ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio con indicazione relativa al trattamento di pazienti, con persistente autonomia deambulatoria, affetti da Sclerosi multipla recidivante — remittente caratterizzata da almeno due episodi di disfunzione neurologica nell'arco di due anni, seguiti da recupero completo o parziale.

Nel foglietto dev'essere indicato che, nei confronti di tali pazienti, il « Betaferon » ha mostrato di ridurre la frequenza e la gravità delle recidive cliniche, di ridurre il numero delle ospedalizzazioni legate alla patologia in atto e di prolungare il periodo di tempo libero da recidive.

Nel foglietto dev'essere riportato, tuttavia, che non sussiste alcuna evidenza di un effetto del « Betaferon » sulla durata degli attacchi, sui sintomi presenti tra un attacco e l'altro ovvero sulla progressione della malattia.

Del pari, non vi è evidenza di un effetto sulla disabilità.

Gli studi clinici disponibili mostrano, altresì, che non tutti i pazienti rispondono al trattamento con il « Betaferon ».

In alcuni di essi è stato osservato un peggioramento dei sintomi nel corso degli attacchi, malgrado il trattamento terapeutico instaurato.

Pertanto, non è possibile prevedere quali e quanti pazienti non risponderanno al trattamento o faranno registrare un peggioramento del proprio quadro sintomatologico.

Inoltre, l'effetto del « Betaferon » sull'esecuzione delle attività quotidiane od in campo sociale non è noto, mentre lo stesso farmaco non è stato ancora studiato nei pazienti affetti da Sclerosi multipla progressiva e non deve essere usato in pazienti con meno di 18 anni, in quanto non è stato sperimentato in questo gruppo d'età.

Non vi sono informazioni circa l'uso del « Betaferon » in pazienti con problemi renali, né è noto se il farmaco abbia un effetto negativo sulla fertilità umana; peraltro, in base all'esperienza derivante dall'impiego di altri interferoni, non può essere esclusa una diminuzione della fertilità maschile o femminile.

In corso di trattamento l'organismo può produrre sostanze in grado di limitare e ridurre l'efficacia della terapia farmacologica.

Tale « attività neutralizzante » si presenta solo, in alcuni pazienti.

Più frequente è il riscontro di una diminuzione del numero dei globuli bianchi e dell'aumento dell'attività di enzimi strettamente connessi con la funzione del fegato.

Viene sottolineata, quindi, l'opportunità di effettuare una conta leucocitaria differenziale ed esami ematochimici (SGOT, SGPT) sia prima di iniziare il trattamento sia regolarmente in corso di terapia.

La Commissione Unica del Farmaco, che già più volte aveva esaminato in precedenza gli aspetti, le caratteristiche e gli sviluppi clinici e farmacologici della ricerca fondata sugli « interferoni beta », non mancando di considerare le implicazioni socio-sanitarie ed umane coinvolte nella lotta alla Sclerosi multipla, ha dovuto tener conto anche delle limitate risorse finanziarie concesse dal Legislatore ai fini dell'assistenza farmaceutica dei cittadini.

Com'è noto, infatti, la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nel riformare integralmente il

sistema di assistenza farmaceutica, riservava una somma di lire 10.000 miliardi per gli oneri di spesa sostenuti durante il 1994 dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tale importo era ulteriormente ridotto per effetto della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che rideterminava in lire 9.000 miliardi l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995.

L'esiguità delle somme stanziata e le difficoltà che la CUF ha dovuto affrontare nell'attuare la prescritta classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici è attestata dall'urgenza con cui si è provveduto all'ampliamento dei fondi destinati alla copertura delle spese per l'assistenza farmaceutica.

Infatti, già il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante « Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica », aveva rideterminato in lire 9.700 miliardi l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica.

La normativa concernente le spese per l'assistenza farmaceutica, derivata per lo più dalla « decretazione d'urgenza », più volte reiterata, è tuttora operante come tale, in quanto contemplata dal vigente decreto-legge 3 giugno 1996, n. 303 (Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e disposizioni urgenti in materia di medicinali).

Le considerazioni fin qui illustrate hanno determinato l'attuale regime di rimborsabilità del « Betaferon ».

Pertanto, l'uso di questo medicinale in pazienti affetti da Sclerosi multipla, ricompresi nell'intervallo tra 3.5 e 5.5 all'EDSS di Kurtzke (scala della disabilità), continua ad essere consentito in base a quanto precisato nella citata Circolare ministeriale n. 7 del 10 aprile 1996.

Infatti, proprio in riferimento al grado di invalidità ed all'età dei pazienti, la Circolare afferma che i relativi limiti massimi di 3.5 del punteggio di invalidità e dei 50 anni di età debbono essere accertati all'atto dell'in-

staurazione, per ciascun paziente considerato, della specifica scheda di controllo indicata nel decreto del 5 febbraio 1996, sottolineando che le variazioni dei parametri in questione nel corso del tempo non debbono pregiudicare la prosecuzione della terapia instaurata.

Inoltre, possono proseguire la terapia in atto tutti i pazienti per cui risulti che il trattamento a base di « Interferone beta » abbia avuto inizio — a seguito di erogazione del farmaco da parte delle strutture sanitarie pubbliche — anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del 5 febbraio 1996.

Il Ministro della sanità: Bindi.

de GHISLANZONI CARDOLI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Pavia, nel quadro del piano di razionalizzazione di alcune sedi scolastiche nell'Oltrepò pavese, ha previsto la soppressione del quarto circolo didattico di Voghera, nonostante lo stesso non risulti sottodimensionato e malgrado il parere sfavorevole espresso dal consiglio provinciale, con la conseguente assegnazione delle scuole elementari che ne fanno parte ad altri circoli didattici;

in tale ambito, la proposta del provveditorato agli studi di Pavia di assegnare, tra l'altro, le elementari di Casatisma, da molti anni facenti parte della sezione di Bressana, al circolo di Casteggio, con contemporaneo passaggio della sede di Lungavilla alla direzione di Bressana, sembra non tenere conto che:

a) il comune di Casatisma è, in quanto confinante, chilometricamente più vicino a Bressana che non a Casteggio, mentre, al contrario, Lungavilla è più vicina a Casteggio che non a Bressana;

b) il breve tragitto tra Casatisma e Bressana, contraddistinto da un percorso a basso indice di pericolosità e con possibilità di percorsi alternativi, ha spinto l'amministrazione comunale di Casatisma a voler completare il già avviato piano di trasporto degli alunni presso le scuole medie di Bressana e, inoltre, lo scuolabus di Casatisma svolge già analogo servizio di trasporto a favore degli alunni residenti a Bressana, ma frequentanti le materne ed elementari a Casatisma;

c) va salvaguardata la continuità didattica tra le scuole elementari e la materna di Casatisma (al cui trasferimento non si è accennato) e tra la stessa elementare di Casatisma e le scuole medie di Bressana, frequentate anche da alcuni alunni provenienti da Casatisma;

d) il circolo di Bressana non è soggetto a soppressione e pertanto ciò giustificherebbe un'eventuale acquisizione di altri plessi senza doverne cedere di propri —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché sia rivisto il piano di razionalizzazione delle scuole elementari dell'Oltrepò pavese, con particolare riguardo per la situazione delle elementari di Casatisma, che potrebbero convenientemente rimanere nell'ambito del circolo didattico di Bressana, al fine di non penalizzare l'utenza con lunghi e scomodi spostamenti e per salvaguardare la continuità didattica tra materne, elementari e medie, come attualmente assicurato. (4-00348)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato dalla S.V. Onorevole nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Pavia ha precisato che già da tempo era stata ravvisata la necessità di ridurre il numero delle direzioni didattiche nei comuni di Vigevano e Voghera, anche al fine di riportare nei naturali ambiti territoriali di competenza i plessi extraurbani attualmente in carico alle direzioni didattiche cittadine.*

Per affrontare il problema in modo organico sono stati costituiti gruppi di lavoro misti comune-provveditorato con il compito di formulare un piano di interventi, che tenesse anche conto dello stato delle strutture edilizie, del grado di utilizzazione degli spazi a disposizione dei dati relativi al numero delle classi funzionanti presso ogni plesso, dell'andamento demografico e di ogni altro utile elemento al riguardo.

Per ciò che concerne in particolare il comune di Voghera, su n. 15 plessi scolastici appartenenti a n. 4 circoli didattici, ben 9 risultano ubicati in altri comuni.

Tenuto conto, pertanto, delle indicazioni fornite dagli enti locali, il provveditore ha previsto lo spostamento dei plessi di Bastida Pancarana, di Castelletto, di Branduzzo e di Lungavilla, dalla 4ª direzione didattica di Voghera alla più vicina direzione didattica di Bressana e il trasferimento del plesso di Montebello della Battaglia dal 30 circolo didattico di Voghera alla direzione didattica di Casteggio.

Al fine, poi, di ottenere un riequilibrio di posti tra le direzioni didattiche interessate (Bressana e Casteggio) è stato previsto anche il trasferimento del plesso di scuola elementare e della scuola materna di Casatisma da Bressana a Casteggio.

Al riguardo il provveditore agli Studi ha precisato che in passato detto plesso era già alle dipendenze della direzione didattica di Casteggio.

Peraltro, dalla documentazione acquisita si rileva che attualmente il comune di Casatisma effettua il trasporto alunni a favore della scuola media di Casteggio.

È stata quindi proposta la soppressione del 40 circolo didattico di Voghera, il quale, con il cambio di aggregazione dei succitati plessi, risulterà per l'anno scolastico 1996/1997 con soli n. 35 posti di insegnanti e quindi sottodimensionato rispetto ai parametri fissati dalla legge 426/88.

Questo Ministero, esaminata la situazione con la massima attenzione in sede di definizione del piano di razionalizzazione della rete scolastica, ha ritenuto di dovere accogliere la proposta in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbero all'interrogante in atto gravi pressioni lobbistico-clientelari, tendenti a modificare in favore esclusivo dei medici di laboratorio i contenuti della bozza di decreto ministeriale relativo alla definizione delle idoneità alla direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni;

su tale materia il Consiglio superiore di sanità si è più volte espresso nel senso di consentire ai biologi ed ai chimici con idonei requisiti l'accesso all'idoneità in patologia diagnostica clinica, necessaria per la direzione dei laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche delle strutture sanitarie pubbliche;

il Consiglio di Stato, anche sulla base di riferimenti alla organizzazione delle medesime strutture di altri Paesi fornite dal competente dipartimento del ministero della sanità, ha prodotto, all'atto del primo esame del provvedimento ministeriale e successivamente all'atto della approvazione definitiva che ha fatto seguito alla richiesta di chiarimenti, un parere estremamente chiaro ed inequivocabile, circa la incontrovertibilità dell'ammissione dei biologi e dei chimici a tale idoneità, al pari dei medici di laboratorio, in presenza di requisiti di qualificazione ed anzianità di servizio;

da alcune parti, non meglio identificate, ma comunque interessate, si tende a far modificare i contenuti e le implicazioni degli effetti del precisato decreto legislativo —:

quali provvedimenti ritenga di assumere per vigilare affinché la legge sia rispettata e siano peraltro tutelate le aspettative delle categorie professionali, già confortate dai pareri discendenti dai contenuti del decreto legislativo. (4-00353)

RISPOSTA. — *In risposta all'atto parlamentare summenzionato, è doveroso precisare che il Regolamento emanando in attuazione delle disposizioni dell'arte 17 del D.*

Legislativo n. 0502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sugli esami di idoneità nazionali all'esercizio delle funzioni di direzione — di imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — nel suo articolo 14, punti 8.4 e 9.2 prevede l'accesso all'idoneità in « patologia diagnostica clinica », oltre che dei medici, anche dei biologi e dei chimici.

Il Ministro della sanità: Bindi.

FOTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 13 maggio 1996 è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio scolastico provinciale di Piacenza una proposta di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1996-1997. secondo la procedura indicata dal ministero della Pubblica istruzione;

i competenti uffici Ministeriali avrebbero fatto presente, per le vie brevi, all'autorità scolastica che il più recente decreto interministeriale dovrebbe prevedere per la provincia di Piacenza la soppressione di una direzione didattica, di una scuola media e di un istituto superiore di secondo grado, sia per l'anno 1996-1997 che per il successivo anno scolastico 1997-1998;

la proposta di razionalizzazione presentata dal Provveditore agli studi di Piacenza al Consiglio scolastico provinciale — che prevedeva tra l'altro la fusione delle scuole medie « Carducci » e « Dante Alighieri » e l'aggregazione dell'istituto professionale per l'agricoltura « Marcora » all'istituto tecnico agrario « Raineri » — è stata dallo stesso respinta con diciotto voti contrari, due astensioni (tra le quali quella del Provveditore) e un solo voto favorevole —:

se non ritenga doveroso il Ministro interrogato uniformarsi al parere espresso dal Consiglio scolastico provinciale di Piacenza, con ciò evitando l'adozione di provvedimenti tanto irrazionali, quanto immotivati e dannosi. (4-00139)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Piacenza non è stato adottato alcun provvedimento per le scuole medie « Carducci » e « Dante Alighieri » né per gli istituti professionali per l'agricoltura « Marcora » e tecnico agrario « Ranieri ».

Detti istituti, pertanto, continueranno a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

GIACCO, GATTO e MARIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e bilancio e programmazione economica, dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

nella società è ormai diffusa l'opinione che la maggior parte delle pensioni di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento siano erogate a persone che non ne hanno diritto;

le commissioni deputate alla verifica dell'invalidità sottopongono a visite periodiche tutte le categorie di invalidi per accertare la veridicità delle patologie e le relative quantizzazioni;

le patologie legate a mutazioni genetiche, una volta accertate, con esami laboratoristici (mappa cromosomica) non sono suscettibili di miglioramento;

la trisomia 21, altrimenti detta sindrome di Down, è una malattia genetica che, oltre a imprimere dei caratteri somatici incontrovertibili, genera anche delle alterazioni psico-intellettive —:

se e quali provvedimenti intendano intraprendere per evitare che periodicamente queste persone e i loro famigliari debbano subire l'umiliazione di dover descrivere la loro difficile situazione umana e relazionale. (4-00553)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiede che vengano adottate iniziative intese ad evitare ripetute verifiche sanitarie in soggetti affetti da sindrome di Down.*

Al riguardo, con riferimento al carattere di periodicità con il quale verrebbero condotti gli accertamenti di verifica, si precisa che tali controlli vengono effettuati a campione o sulla base di un sorteggio fra tutti i beneficiari di previdenze economiche.

Tale verifica esclude che l'invalido venga sottoposto ad eventuali successivi controlli, se non a distanza di un congruo lasso di tempo.

Va, comunque, precisato che la legislazione vigente nel determinare i parametri valutativi degli stati di invalidità, adottati con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, individua specificatamente la sindrome di Down nell'ambito di due distinte categorie, ovvero « Trisomia 21 con ritardo mentale grave », cui corrisponde un valore fisso del 100 per cento di invalidità (misura percentuale necessaria per conseguire il diritto a pensione) e « Trisomia 21 » (valore fisso del 75 per cento, percentuale sufficiente per la concessione dell'assegno mensile).

Con tale distinzione si è voluto caratterizzare l'infermità delineando due forme cliniche diverse, di cui una soltanto presenta l'aspetto di « ritardo mentale grave ».

Ne deriva, conseguentemente, che l'espressività clinica « trisomia 21 » può risultare variabile ed il relativo danno anatomico-funzionale può, talvolta, presumere anche possibilità di recupero.

Proprio in ragione della diversa manifestazione del danno derivante dall'anomalia in questione, gli Uffici competenti, pur riconoscendo la delicata situazione in cui versano i soggetti affetti da Trisomia 21 ed i loro famigliari, non possono esimersi dall'includerli nel programma di verifiche sanitarie tese ad accertare la permanenza delle condizioni e la legittimità del riconoscimento per fruire dei relativi benefici economici.

Si assicura, comunque, la S.V. che nell'ambito delle verifiche previste dalle vigenti

disposizioni saranno tenute nella dovuta considerazione le particolari esigenze evidenziate.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi

GIOVANARDI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

la CO.P.R.A. Soc. Coop. a r.l. di Calisese di Cesena (Forlì) ha richiesto in data 22 gennaio 1996 al Ministero del commercio estero — Direzione generale importazione-esportazione — direzione II, la proroga o l'annullamento parziale del titolo esportazione n. IT 056497 rilasciato in data 18 ottobre 1995, a causa di problemi di ordine pubblico nella zona di Mostar, che impedivano al cliente bosniaco di ritirare e distribuire la merce;

il Ministero del commercio estero ha negato la concessione della proroga —:

quali siano i motivi per i quali non sono state riconosciute le cause di forza maggiore per la proroga e quali provvedimenti intenda adottare perché esse vengano riconosciute. (4-00001)

RISPOSTA. — *Relativamente a quanto richiesto dalla S.V. si rileva che l'istanza della Società CO.PRA, tendente ad ottenere la proroga del certificato di esportazione per tonn. 160 di uova con destinazione Bosnia-Erzegovina, adducendo causa di forza maggiore, non può essere accolta in quanto la clausola relativa alla « forza maggiore » non è considerata nel diritto comunitario come uno dei principi generali, applicabili anche in assenza di una disposizione specifica.*

Inoltre la Corte di giustizia dell'U.E., nel pronunciarsi sulla interpretazione della nozione di « forza maggiore » del diritto agrario europeo, ha comunque previsto l'obbligo, da parte dell'operatore, di premunirsi contro le conseguenze della circostanza, prendendo ogni misura opportuna e in caso di anomalia come nella fattispecie in esame, di trovare un'altra destinazione per la merce, nei termini previsti dalla normativa.

Tale giurisprudenza della Corte di giustizia è riportata nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione relativa alla « forza maggiore » del diritto agrario europeo (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 259/10 del 6.10.1988).

Infatti il titolare del certificato di esportazione rilasciato senza destinazione obbligatoria, così come prescrive il regolamento CE n. 1371/95 della Commissione delle Comunità europee del 16 giugno 1995, recante le modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova e quindi utilizzabile per l'esportazione del prodotto verso qualunque Paese terzo, avrebbe dovuto dimostrare, nei termini di validità del certificato, di non essere stato in grado di collocare la merce su altri mercati, ovvero di aver almeno tentato di trovare una destinazione alternativa.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

come da programmi precedenti, risulta all'interrogante che, nei vari corsi di aggiornamento attivati nel comparto scuola in applicazione dell'articolo 28 del CCNL presso alcuni licei e nell'Istituto statale d'arte di Roma 1 in particolare, siano frequenti gli interventi di « esperti » appartenenti all'organizzazione sindacale CGIL - Scuola o di altri docenti comunque dell'area di sinistra;

questi, in dispregio delle più elementari norme democratiche, usano le occasioni dei vari corsi di aggiornamento per promuovere vere e proprie opere di propaganda politica a favore dello schieramento di sinistra;

detti corsi di aggiornamento che si tengono nelle scuole pubbliche, si trasformano in autentici momenti di campagna ideologico-politica con la connivenza,

quando non addirittura la copertura, ed esplicito avallo degli organi amministrativi e gestionali della scuola, appiattita ed allineata, ormai del tutto, alle scelte del Governo politico Dini e del suo Ministro Lombardi —:

quali provvedimenti intendano prendere il Governo ed in particolare il Ministro della pubblica istruzione in particolare, al fine di esercitare meglio e più correttamente le loro funzioni di controllo sui suddetti centri di « propaganda » e disinformazione, al fine di far rispettare la tanta invocata *par condicio*, nonché il diritto di tutti i docenti di non dover subire campagne ideologiche propinate da organismi statali, anche e soprattutto in considerazione del fatto che molti insegnanti, non allineati a sinistra, lamentano questo pesante stato di insofferenza ideologica, che si traduce spesso in azioni discriminatorie nei loro confronti sul posto di lavoro. In detto regime di controllo ed isolamento, poi, essi non riescono a trovare spazi e coperture adeguate per poter esercitare le loro legittime posizioni critiche di queste pressanti campagne ideologiche, antidemocratiche ed autoritarie. (4-00124)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, alla quale si risponde su delega della presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica quanto segue.*

Il piano delle attività di formazione in servizio ed aggiornamento viene autonomamente deliberato dal Collegio dei docenti e le relative tematiche devono essere scelte compatibilmente con gli obiettivi formativi prioritari indicati al punto 3 del protocollo d'intesa tra M.P.I. e OO.SS. siglato il 22.12.95, che al punto 3.1, comma 4, attribuisce al Collegio suddetto l'ulteriore facoltà di individuare ed introdurre tematiche diverse ma rispondenti, sempre, a motivati bisogni formativi.

Presso l'Istituto Statale d'Arte di Roma 1, in data 23.11.95, sono stati regolarmente deliberati, a grande maggioranza del Collegio dei docenti, i corsi di seguito elencati con l'indicazione dei rispettivi relatori, tutti di

alto profilo culturale e competenza professionale.

CORSI:

1) PROGETTO AIDS:

relatore responsabile ANLAIDS;

2) PROGETTO MICHELANGELO nella prospettiva della riforma degli Istituti d'Arte e dei Licei Artistici:

relatore Isp. Vitale Lettierio Ispettorato Istruzione Artistica;

3) CARTA DEI SERVIZI in applicazione del D.P.C.M. del 7 giugno 1995:

Prof. Cucinella dell'ITIS « Hertz » di Roma Preside Prof. Marinucci dell'I.S.A. di Velletri;

4) EDUCAZIONE PERMANENTE collegato al corso per lavoratori ROM della Scuola Media Statale annessa:

Isp. Fiore Ricciardelli Prof.ssa Sofia Corradi della III Università di Roma.

A garanzia, infine, che nessun sospetto possa offuscare la regolarità dello svolgimento di tali corsi, il Provveditorato agli Studi di Roma è impegnato in una vasta ed articolata azione di verifica e monitoraggio delle iniziative di aggiornamento in riferimento alla valutazione dell'efficacia e della ricaduta nella pratica didattica e nella organizzazione scolastica, anche facendo predisporre delle schede di verifica e di autovalutazione da parte di coloro che hanno partecipato all'iniziativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LANDOLFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:*

l'articolo 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in riferimento alle finalità di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e

successive modificazioni, prevede l'istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

l'articolo 28 della stessa individua nei 360 giorni di servizio prestati nel settennio 1989-1995 i requisiti di ammissione ai corsi;

tali corsi saranno utili per l'inclusione nelle graduatorie dei corsi per soli titoli;

i maestri di scuola elementare risultano esclusi perché il loro titolo è già abilitante —:

per quali motivi non sia previsto per i docenti già forniti di titolo abilitante il conseguimento, attraverso i previsti corsi di formazione, dell'idoneità all'insegnamento, utile ai fini dell'accesso ai concorsi per soli titoli;

se, in assenza di valide motivazioni, non ritenga alquanto discriminante e ingiusta l'esclusione dai corsi di formazione dei maestri elementari;

se, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 255 del 1996, il Governo intenda eliminare tale grave motivo di disparità, consentendo a tutto il personale docente l'accesso ai corsi di formazione finalizzati al riconoscimento dell'abilitazione o della idoneità per coloro che già hanno il titolo abilitante. (4-01481)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano in sostanza iniziative atte ad eliminare la discriminazione operata dalla legge n. 549 del 1995 nei confronti degli insegnanti elementari, ai quali le disposizioni, contenute negli articoli 27 e 28 della legge stessa, hanno precluso la possibilità di partecipare agli appositi corsi abilitanti il cui esito positivo costituirà poi un requisito valido per l'inclusione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.*

Al riguardo, premesso che il recente decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) ha fatto venir meno la

copertura finanziaria per l'attivazione dei corsi abilitanti previsti dall'anzidetta legge n. 549/95, si osserva che la lamentata limitazione dei predetti corsi ai soli docenti delle scuole secondarie e materne era stata dettata dall'esigenza di consentire agli stessi docenti — in relazione al perdurante blocco dei concorsi per titoli ed esami — l'acquisizione di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; tale esigenza non è stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali — bandito con decreto ministeriale del 20.10.1994 — risulta essersi concluso in tutte le province entro il 30.8.1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1° settembre 1995.

Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unità) hanno potuto chiedere — a norma di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 401 del citato decreto-legislativo n. 297 del 1994 — l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28.3.1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

LO PORTO, FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

in data 18 marzo 1996 sull'autostrada A 29 Mazara del Vallo-Palermo si verificava un grave incidente stradale all'interno della galleria « Isola delle Femmine », nella corsia con senso di marcia verso Palermo;

da allora, un lungo tratto della A 29 è rimasto chiuso al traffico per la dichiarata inagibilità della galleria, ed i veicoli sono costretti a transitare nei due sensi di marcia dell'autostrada in un'unica corsia,

con gravi rallentamenti del flusso veicolare e la formazione di lunghe ed estenuanti code in entrambi i sensi di marcia;

l'Anas di Palermo, secondo le notizie di stampa riportate da *Il Giornale di Sicilia* del 7 maggio 1996, ha reso noto, dopo 51 giorni dal sinistro, che si impiegheranno, « contrariamente alle prime previsioni », almeno ulteriori settanta giorni di lavoro per poter riaprire al traffico l'importante arteria che collega Palermo al suo aeroporto ed alla fascia costiera di rilevante flusso turistico e commerciale, dove numerosi sono gli insediamenti alberghieri e di villeggiatura già in grave crisi e che rischiano la chiusura, con ripercussioni inimmaginabili per la economia di un'intero comprensorio —:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia assunto o intenda assumere per accelerare l'iter tecnico-amministrativo per l'avvio dei lavori, che ad oggi non sono ancora iniziati;

quali mezzi tecnici si intendano impiegare, e soprattutto in quale quantità, per accelerare il più possibile la ricostruzione delle parti della galleria pericolante;

se in via assolutamente straordinaria, non sia ipotizzabile l'impiego del Genio militare, anche a supporto delle imprese che saranno chiamate a svolgere i lavori;

se siano allo studio misure di sostegno o di agevolazione in favore degli operatori turistici, economici e delle imprese del comprensorio dei paesi di Isola delle Femmine, Capaci, Torretta, Cinisi, Carini, Terrasini, Partinico, Borghetto, Balestrate e Montelepre, che subiscono i gravi contraccolpi di un generale rallentamento dei flussi turistico-commerciali, provocato dalla parziale chiusura dell'autostrada A 29. (4-00320)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade comunica quanto segue.*

In data 18.03.96, alle ore 14,30, è avvenuto un incidente che ha causato notevoli danni alla galleria « Isola delle Femmine » e

ha determinato l'immediata interruzione del transito all'interno della galleria stessa in entrambe le canne.

Alle ore 22. dello stesso giorno, la canna Mazara-Palermo è stata sequestrata su disposizione della Magistratura competente.

Il giorno 29.03.96 la Procura di Palermo ha rilasciato l'autorizzazione ad eseguire le indagini geognostiche e strutturali sulla predetta canna della galleria a seguito dei lavori di ripristino.

Le indagini tecniche hanno potuto avere inizio il giorno 09.04.96 a seguito delle precisazioni e richieste del Prof. Paola, consulente del citato Ente.

Il giorno 12.04.96 la Magistratura ha emesso il provvedimento di dissequestro della suddetta canna Mazara-Palermo.

Il giorno 17.04.96 sono state ultimate le necessarie indagini strutturali ordinate.

Le prove chimiche effettuate sui campioni di calcestruzzo prelevati nel corso delle suddette indagini sono state ultimate il giorno 8 maggio 1996.

Il giorno 14.05.96 è stata effettuata la consegna dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino della sovrastruttura e delle opere strutturali.

L'apertura della galleria è avvenuta il giorno 29.05.96 con 10 giorni di anticipo rispetto alla data preventivata del 10.06.96.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

MALENTACCHI, LENTI e DE MURTAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, commi 27, 28 e 29, della legge n. 549 del 1995, rappresenta, nei confronti del personale docente precario, un intervento estemporaneo e anomalo, destinato ad esplicitare i suoi effetti anche sulle procedure di reclutamento al di fuori del contesto organico previsto dal vigente ordinamento, imperniato sul concorso ordinario per titoli ed esami aventi effetti abilitanti e sui concorsi per soli titoli, ai quali è possibile accedere con il possesso di specifici requisiti;

è necessario garantire il più rigoroso rispetto delle scadenze temporali previste per l'indizione e lo svolgimento delle procedure concorsuali ed assicura nel contempo, un intervento attivo del Ministro della pubblica istruzione al fine di rimuovere gli ostacoli che tuttora impediscono l'attuazione della legge n. 341 del 1990, nella parte riguardante la formazione iniziale del personale docente;

nel merito dei provvedimenti applicativi previsti dal comma 28 dell'articolo 1 della citata legge n. 549, la loro emanazione, nella misura in cui assumono la connotazione di una vera e propria sanatoria, può creare una situazione di grave discriminazione nei confronti del personale in possesso dell'abilitazione magistrale: rimanendo legati all'accezione letterale della norma di legge, infatti, quest'ultimo viene escluso dalla possibilità di partecipare a tali procedure, essendo in possesso di un titolo che già è abilitante all'insegnamento nella scuola elementare;

effetto secondario della situazione descritta è costituito dalla impossibilità di conseguire, mediante meccanismi alternativi al concorso, il requisito previsto dalla lettera A del comma 1 dell'articolo 401 del DL n. 297 del 1994, l'accesso ai concorsi per soli titoli, determinando in tal modo una concreta condizione di disparità di trattamento ed una violazione di uno dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale;

la questione proposta non riveste carattere di novità: il Parlamento dovette affrontare analoga situazione in occasione della conversione del DL n. 357, del 6 novembre 1989, risolvendola con l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 11 di tale decreto;

in sintesi si verifica la situazione seguente: insegnanti elementari con svariati anni di servizio non possono partecipare a concorsi per soli titoli per l'immissione in ruolo, perché sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento e, paradossalmente, non vengono istituiti per loro corsi abilitanti,

come per i docenti di scuola materna, media inferiore e superiore, poiché il loro diploma è già di per sé abilitante;

nel passato vi sono stati precedenti legislativi volti ad ovviare a questa situazione (vedi prima applicazione concorsi soli titoli e concorso riservato per soli esami bandito con OM n. 92 del 5 aprile 1990) —:

se il ministro interrogato stante l'evidente discriminazione che si verrebbe a creare di fatto tra le diverse categorie di docenti precari, non ritenga opportuno anche in questa circostanza, assumere le necessarie iniziative finalizzate ad una soluzione legislativa del problema con la quale onde prevenire ogni possibile contenzioso su questa delicata questione, consentire anche a coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale l'accesso ad una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 1, commi 27, 28 e 29, della legge n. 549 del 1995. (4-01141)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si desidera anzitutto far presente che questo Ministero condivide sostanzialmente le argomentazioni addotte dalla SV. Onorevole circa l'esigenza che il reclutamento e la formazione del personale docente avvengano attraverso l'espletamento dei normali concorsi per titoli ed esami e l'attivazione delle iniziative previste dalla legge n. 341 del 19.11.1990.

Questa Amministrazione non ignora peraltro come le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 abbiano preclusa agli insegnanti elementari la possibilità di partecipare ai corsi di formazione, previsti dallo stesso articolo ai fini del conseguimento del requisito necessario (in aggiunta a quello della prescritta anzianità di servizio) per l'inclusione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

Al riguardo, premesso che la sanatoria, a suo tempo apportata dal Parlamento con la legge di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989 ed alla quale ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, ha esaurito la propria efficacia in sede di prima applicazione della

legge stessa, si osserva che la lamentata limitazione dei predetti corsi ai soli docenti delle scuole secondarie e materne risulta essere stata dettata dall'esigenza di consentire a questi ultimi — in relazione al perdurante blocco dei concorsi per titoli ed esami — l'acquisizione di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; tale esigenza non è stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali — bandito con decreto ministeriale del 20.10.1994 — si è concluso in tutte le province entro il 30.8.1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1° settembre 1995.

Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unità) sono legittimati a chiedere — a norma di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 401 del citato decreto-legge n. 297 del 1994 — l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28.3.1996.

Premesso, altresì, che il decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e tuttora in sede di conversione) ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dei corsi di cui all'anzidetta legge n. 549 del 1995, si fa infine presente che sono in via di prossima indizione i concorsi per titoli ed esami che hanno, com'è noto, anche valore abilitante e che sono stati inoltre avviati gli adempimenti per la prossima attuazione del sistema di abilitazione, nell'ambito universitario, mediante le apposite scuole di abilitazione, in applicazione della menzionata legge n. 341 del 19.11.1990.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se sia a conoscenza che la società Get di Cosenza, incaricata della riscossione dei

tributi dei contribuenti meridionali, svolge un'attività che, a quanto risulta dall'interrogante, può far insorgere perplessità nel merito e nel metodo nello svolgimento dell'attività connessa;

quali siano le motivazioni che hanno coinvolto da lungo tempo il sig. Francesco Provenzano ad un contenzioso con la summenzionata società ed un enorme dispendio di risorse finanziarie per un presunto pagamento relativo a tasse di circolazione di un'auto riferito ad un periodo in cui la vettura era stata già venduta dall'interessato;

se non si ravvisi l'opportunità di provvedimenti amministrativi atti ad evitare tali assurdi ed inesistenti contenziosi.

(4-00915)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, dopo aver manifestato perplessità sul modo di svolgimento dell'attività della società G.E.T. concessionaria del servizio della riscossione dei tributi per la provincia di Cosenza, chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno coinvolto il Signor Francesco Provenzano in un contenzioso con la menzionata società per un presunto mancato pagamento di tasse automobilistiche relative ad un'auto-vettura venduta dall'intestatario.

Risulta al riguardo che è stata notificata al Signor Provenzano Francesco una cartella esattoriale dell'importo complessivo di lire 944.733 per non aver corrisposto la tassa di possesso della propria autovettura relativa al terzo quadrimestre del 1989.

A seguito di detta notifica, il signor Provenzano ha chiesto l'annullamento del carico iscritto a ruolo ritenendo non dovuto l'importo richiesto, in quanto l'autovettura in questione era stata consegnata ad un rivenditore con procura in data 27 ottobre 1989.

Il competente ufficio dei Registro di Cosenza ha ritenuto fondata la pretesa erariale per un duplice ordine di motivi: innanzitutto la cessione dell'autovettura per la vendita risulta perfezionata dopo l'inizio del

terzo quadrimestre del 1989, e quindi in un momento successivo al periodo di maturazione dell'obbligo tributario; in secondo luogo, la cessione del veicolo per la vendita non comporta la sospensione del pagamento del tributo, il cui obbligo viene meno soltanto con la richiesta di annotazione al P.R.A. della perdita del possesso e per il periodo successivo alla data dell'annotazione.

Pertanto, l'attività degli uffici finanziari non appare censurabile, come anche l'operato della Società G.E.T. S.P.A. di Cosenza, la quale è obbligatoriamente tenuta a rispettare i termini e le modalità per il recupero dei carichi tributari iscritti a ruolo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NANIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:

la Corte Costituzionale con sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, ha riconosciuto ai dipendenti civili e militari dello Stato il diritto della riliquidazione della indennità integrativa speciale sulla buonuscita per tutti coloro che non l'hanno ottenuta;

la legge n. 87 del 29 gennaio 1994 ha riconosciuto la riliquidazione della indennità di buonuscita soltanto a favore dei dipendenti cessati dal servizio successivamente al 30 novembre 1984;

i dipendenti degli enti locali, con legge n. 299 del 7 luglio 1980, hanno già ottenuto il beneficio riconosciuto con la reattività dal gennaio 1974;

in barba ai principi di giustizia sociale, i dipendenti statali, quasi tutti ex combattenti, sono rimasti classificati in figli e figliastri, di classe A e di classe B —:

quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di predisporre un provvedimento che estenda a tutti i dipendenti statali collocati a riposo dal gennaio 1974 in poi i benefici previsti dalla legge n. 87 del 29 gennaio 1994. (4-00260)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i termini di applicazione della legge 29.1.1994, n. 87, che, a seguito di quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 19.5.1993 della Corte Costituzionale, ha previsto il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti e la conseguente riliquidazione dei relativi trattamenti previdenziali del personale cessato dal servizio successivamente al 30 novembre 1984.

In particolare, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di pervenire all'estensione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita a tutti i dipendenti pubblici cessati dal gennaio 1974, dal momento che i dipendenti degli enti locali, in forza della legge 7 luglio 1980, n. 299, hanno ottenuto il beneficio in questione a partire da tale data.

Al riguardo, si osserva che con la citata sentenza, il Giudice Costituzionale ha riconosciuto soltanto la titolarità, in capo ai soggetti destinatari, del diritto ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione del trattamento di fine rapporto, mentre spetta al legislatore stabilire i criteri di attuazione.

A tal fine è stata emanata la legge n. 87 del 1994, la quale ha dovuto necessariamente temperare il diritto al beneficio e l'insufficienza delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa previdenziale.

La riliquidazione è stata, quindi, regolamentata in base all'istituto della prescrizione decennale, in quanto il termine di decorrenza della corresponsione a regime, stabilito al 1° dicembre 1994, è stato fissato a partire dal decennio precedente. Infatti, ove non si fosse reso operante l'istituto della prescrizione, una riliquidazione generalizzata dell'indennità di buonuscita avrebbe comportato ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato, compromettendo, in tal modo, un quadro di politica economica finalizzata alla razionalizzazione della spesa nel settore previdenziale.

La legge 29.1.94, n. 87 appare, pertanto, corretta sotto il profilo costituzionale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, prevedeva l'inserimento nella graduatoria per soli titoli (doppio canale di reclutamento) a posti di sostegno di scuola elementare, docenti con il solo possesso del titolo di specializzazione congiunto con 360 giorni di servizio;

nel 1991, continuando a pensare, giustamente, che il titolo di specializzazione fosse anche abilitante, si diede ancora la possibilità di accedere alla graduatoria per soli titoli ai docenti che avevano conseguito tale titolo successivamente al 1989;

nel 1993, per l'aggiornamento delle graduatorie relative al doppio canale, il titolo di specializzazione non fu più ritenuto abilitante, sicché nella stessa graduatoria si trovarono inseriti docenti sprovvisti del titolo di vincitori di concorso, ma immessi in ruolo col solo titolo di specializzazione, mentre furono esclusi dalla stessa graduatoria — e nello stesso periodo — tutti i docenti che, pur in possesso del titolo di specializzazione, erano sprovvisti del titolo di vincitori di concorso;

la legge finanziaria 1996 ha previsto corsi abilitanti speciali per docenti di scuola materna e secondaria, escludendo i docenti di scuola elementare;

gli ultimi concorsi riservati per la scuola elementare sono stati banditi nel lontano 1990, per cui molti insegnanti delle scuole elementari, di sostegno e non, che da allora hanno maturato il servizio necessario, si vedono preclusa ogni possibilità, anche futura, di immissione nella citata graduatoria del doppio canale —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di consentire anche agli insegnanti delle scuole elementari l'opportunità di accedere alle graduatorie speciali, colmando così l'ingiustizia perpetrata ai danni di numerosi insegnanti elementari del nostro Paese. (4-00605)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare il oggetto indicata, si premette che questo Ministero non ignora come, in passato, particolari disposizioni legislative abbiano consentito l'inserimento, nella graduatoria del concorso per soli titoli a posti di sostegno nella scuole elementare, di docenti che, in aggiunta alla prescritta anzianità di servizio, fossero stati in possesso del solo titolo di specializzazione indipendentemente dal requisito relativo all'idoneità in un precedente concorso ordinario.*

Tra le suddette disposizioni si ricordano, in particolare, quelle contenute nell'articolo 8, (ultimo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 31.10.1975 n. 970 e nell'articolo 11 (comma 2) della legge n. 417 del 1989 (di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989) le quali, tuttavia, in conformità di quanto nelle stesse norme previsto, hanno esaurito la propria efficacia in occasione della loro prima applicazione.

Quanto sopra premesso, per quanto concerne la lamentata esclusione degli insegnanti elementari dai corsi abilitanti previsti dalla legge finanziaria 1996 (n. 549 del 1995) — riservati dalla legge stessa ai soli docenti delle scuole secondaria e materna — premesso che il recente decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) ha fatto venir meno la copertura finanziaria per l'attivazione dei corsi abilitanti previsti dall'anzidetta legge n. 549/95, si osserva che tale esclusione risulta essere stata dettata dall'esigenza di consentire a questi ultimi — in relazione al perdurante blocco dei concorsi per titoli ed esami — l'acquisizione di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; tale esigenza non è stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali — bandito con decreto ministeriale del 20.10.1994 — risulta essersi concluso in tutte le province entro il 30.8.1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1° settembre 1995.

Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unità) hanno potuto chiedere — a norma di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 401 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 — l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28.3.1996.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

l'istituzione dei corsi abilitanti, prevista dall'ultima legge finanziaria, tende, in parte, a risolvere il problema di numerosi precari che affollano il mondo della scuola;

il decreto-legge n. 255 del 10 maggio 1996, emesso a parziale modifica dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, che stabilisce i criteri di accesso ai corsi abilitanti, presenta evidenti motivi di ingiustificata sperequazione, atteso che lo stesso, non solo si fonda sul computo delle giornate lavorative rapportate ad un limitato arco temporale (e non piuttosto sull'intera attività prestata dai singoli precari), ma fissa anche un doppio limite, che pretende da un lato « il servizio effettivo per almeno 360 giorni di insegnamento prestato nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-1990 e quello 1995-1996 », e, dall'altro « almeno 180 giorni nel biennio 1994-1995/1995-1996 »;

il citato decreto-legge n. 255 del 1996 crea disparità paradossali, giacché non pochi docenti che hanno insegnato per più di 360 giorni, ma che, per particolari situazioni, non hanno potuto maturare le 180 giornate richieste, verranno esclusi dalla partecipazione ai citati corsi abilitanti —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di eliminare la ingiustificata sperequazione creata dal decreto-legge

n. 255 del 1996 tra il numeroso personale precario della scuola che da tanti anni opera con sacrifici e con la speranza di vedere definito il proprio futuro professionale. (4-00629)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale la S.V. Onorevole ha evidenziato alcune discriminazioni, che si verificherebbero a seguito dell'applicazione dei criteri relativi all'anzianità di servizio prescritta, a norma del decreto-legge n. 255 del 10.5.1996, per la partecipazione ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995.*

Al riguardo, a prescindere dalle motivazioni di merito che hanno indotto all'individuazione dei suddetti criteri, si deve far presente che la questione è da ritenere al momento superata, tenuto conto che il citato decreto legge è ormai scaduto e che, da parte governativa, non sono stati ravvisati i presupposti per l'eventuale reiterazione.

Si aggiunge inoltre che il recente decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) all'articolo 3 (comma 5) ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dei corsi da svolgersi nell'anno 1996, finalizzati, a norma della menzionata legge n. 549 del 1995, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e materne.

Quanto comunque alle iniziative sollecitate nell'ultimo punto dell'interrogazione, si fa presente che sono in via di prossima indizione i concorsi per titoli ed esami che hanno, com'è noto, anche valore abilitante e che sono stati inoltre avviati gli adempimenti per la prossima attuazione del sistema di abilitazione, nell'ambito universitario, mediante le apposite scuole di specializzazione, in applicazione della legge n. 341 del 19.11.1990.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca*

scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore* Lombardi nella relazione al Parlamento sulla riforma della scuola elementare ha espresso valutazioni positive circa il miglioramento nella didattica e nei tempi di insegnamento, i progressi nell'insegnamento della lingua straniera, il forte impegno per la formazione e l'aggiornamento di maestri e direttori didattici;

lo stesso Ministro, con circolare n. 116 del 22 marzo 1996, precisava gli orientamenti per l'organizzazione didattica della scuola elementare;

nella stessa circolare veniva fatto riferimento all'azione di monitoraggio, prodotta dall'amministrazione scolastica senza soluzioni di continuità durante l'intero arco dell'ultimo quinquennio;

le indagini effettuate avrebbero evidenziato:

a) la permanenza di carenze strutturali nei servizi, negli spazi, nelle attrezzature, nonché la diffusa adozione di orari scolastici eccessivamente compressi;

b) l'esistenza di un elevato numero di plessi con un solo corso verticale, che comporta la necessità di attivare il modulo di quattro insegnanti su tre classi, con le connesse difficoltà operative;

c) l'incremento degli interventi di insegnanti specialisti con conseguenti ripercussioni sulla struttura dell'orario settimanale;

d) la presenza di casi di rigidità nella gestione dei tempi e nell'organizzazione degli ambiti;

i punti di difficoltà e di disagio citati impongono una immediata revisione della struttura modulare;

non risultano esserci stati grandi progressi nell'insegnamento della lingua straniera, soprattutto nelle regioni meridionali;

nel sud e nelle isole l'estensione dell'attività didattica al pomeriggio ha incon-

trato notevole difficoltà, anche per le carenze nelle strutture e nell'erogazione dei servizi;

non risultano adeguate le attività di formazione e di aggiornamento svolte nei confronti di maestri e direttori didattici —:

quali criteri siano stati usati dall'amministrazione scolastica per condurre la citata azione di monitoraggio; in particolare quali siano stati i campioni rappresentativi ed i testimoni privilegiati;

quali siano i risultati reali emersi dal monitoraggio in questione;

quali urgenti iniziative intenda assumere per modificare l'ordinamento vigente della scuola elementare, in modo da evitare che le differenze evidenziate, nell'applicazione della riforma, si trasformino, col passare del tempo, in vera e propria disuguaglianza. (4-00893)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente quanto segue.*

Come riferito dal mio predecessore nella relazione al Parlamento sulla riforma della scuola elementare, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 148/90, l'Amministrazione ha condotto una puntuale azione di monitoraggio per verificare l'andamento del complesso processo di riforma che ha interessato tale ordine di scuola.

Con il supporto del Sistema Informativo di questo Ministero è stata utilizzata, quale strumento di indagine, una scheda di rilevazione elaborata nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale avente come punto di riferimento il singolo plesso scolastico che costituisce l'unità scolastica di minore dimensione.

I dati elaborati a livello provinciale, pertanto non possono che esprimere una rappresentazione obiettiva della realtà locale esistente.

Si fa altresì presente che la rilevazione ha interessato i diversi aspetti del processo di riforma sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo e di funzio-

namento come risulta dal quadro riepilogativo riferito all'anno scolastico 1994/95 che si allega.

Attraverso l'elaborazione a livello regionale e provinciale dei dati in questione e attraverso il rapporto con i valori rilevati a livello nazionale è stato in effetti possibile evidenziare situazioni di difficoltà e di disagio, alle quali fa riferimento la SV. Onorevole che richiedono interventi articolati su diversi piani tecnico professionali, amministrativi ed eventualmente legislativi.

Ciò ha indotto l'Amministrazione ad emanare la C.M. 116/96 con la quale si forniscono linee di orientamento per l'organizzazione didattica delle scuole elementari, al fine di valorizzare gli spazi di autonomia progettuale e di flessibilità concessi dall'ordinamento a diversi soggetti professionali e collegiali.

Per contenere poi le disomogeneità qualitative nell'organizzazione, evidenziate dall'attività di monitoraggio, l'Amministrazione ha, inoltre, provveduto a realizzare appositi seminari interregionali, rivolti ai provveditori agli studi ed ispettori tecnici delle scuole elementari con l'obiettivo di definire una comune linea d'intervento in vista del prossimo anno scolastico.

Quanto alle eventuali modifiche da apportare al quadro normativo esistente si fa presente che l'articolo 134 del decreto-legge 297/94 prevede espressamente una verifica parlamentare sullo stato di attuazione della riforma, in quella sede potranno essere individuati gli interventi da adottare al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PAMPO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio poste e telecomunicazioni di Caroniti, popolosa frazione montana di Joppolo, è chiuso dal 13 maggio 1996, recando notevoli disagi all'intera popolazione;

la direzione compartimentale competente, nonostante le continue sollecitazioni

del sindaco e di altri amministratori locali, non ha provveduto, alla data del 21 maggio 1996, alla riapertura dell'ufficio;

a seguito della chiusura dell'ufficio poste e telecomunicazioni di Caroniti, gli utenti, stanchi di aspettare, sono scesi in piazza per manifestare il loro disappunto;

la chiusura dell'ufficio è stata motivata per carenza di personale, in quanto l'unica unità assegnata è in congedo;

evidentemente all'interno dell'EPI, persiste una scarsa conoscenza delle varie situazioni locali e la dirigenza dell'ente medesimo è ben lontana dall'aver attuato una corretta distribuzione del personale sul territorio —:

quali iniziative intenda adottare affinché l'Ente poste italiane provveda alla riapertura dell'ufficio di Caroniti e faccia in modo che tali incresciose situazione non si verifichino nuovamente in futuro.

(4-00701)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che a seguito della rapina perpetrata ai danni dell'agenzia postale di Caroniti il giorno 11 maggio 1996 (sabato), l'unica unità in assego presso l'ufficio è rimasta infortunata.

Al fine di assicurare la continuità del servizio la competente filiale di Catanzaro disponeva, a partire dal giorno 13 maggio (lunedì), il distacco di un dipendente dall'ufficio di Nicotera che, però, non ha potuto raggiungere l'ufficio per motivi di salute; i medesimi motivi hanno, altresì, impedito che un altro dipendente, distaccato dall'ufficio di Ricadi, raggiungesse la sede in parola.

Pertanto, soltanto in data 17 maggio è stato possibile riaprire l'agenzia di Caroniti.

Il direttore della filiale di Catanzaro ha indirizzato alle locali autorità provinciali e comunali una lettera scusandosi dell'involontario disagio provocato agli utenti inte-

ressati ed assicurando una costante vigilanza sul regolare funzionamento della ripetuta agenzia postale di Caroniti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PAMPO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il preside dell'istituto tecnico commerciale di Nardò (LE), anche a seguito di intervento del sindaco dello stesso comune e di una petizione sottoscritta da numerosissime famiglie del luogo, ha richiesto l'istituzione di una nuova sezione tecnica per il turismo;

analoga sollecitazione è stata rivolta alle competenti autorità scolastiche da parte dell'assessore alla pubblica istruzione di Nardò, nonché da parte dello stesso presidente dell'amministrazione provinciale salentina;

il turismo, nella zona, rappresenta un sicuro volano per l'economia, soprattutto se il servizio offerto è qualificato dalla professionalità che la scuola pubblica può fornire;

quali concrete ed immediate iniziative intenda assumere affinché il corso di studi sollecitato dall'istituto tecnico commerciale di Nardò sia autorizzato per l'anno scolastico 1996/1997;

se non ritenga di dover dare immediate istruzioni per consentire, in tempo utile, che la stessa autorità scolastica e le medesime istituzioni, che devono concorrere a sostenere gli oneri dell'istituenda sezione, si attrezzino allo scopo. (4-00816)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che questo Ministero in sede di razionalizzazione della rete scolastico della provincia di Lecce per l'anno scolastico 1996/97 non ha potuto accogliere la richiesta avanzata dall'Amministrazione provin-*

ciale di Lecce per l'istituzione, presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri « Vanoni » di Nardo, di una sezione di istituto tecnico per il turismo in quanto le disposizioni contenute nel decreto interministeriale sulla razionalizzazione della rete scolastica non consentono per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 di poter procedere alla istituzione di sezioni o di scuole coordinate a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o di ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche. Peraltro la richiesta in parola è stata accompagnata dal parere non favorevole del competente provveditore agli studi di Lecce, che ha ritenuto la richiesta non corrispondente a dimostrate prospettive occupazionali, tenuto conto che le esigenze della provincia, per il settore turistico, richiedono operatori in possesso di un curriculum formativo a prevalente componente pratica. Tale formazione è assicurata, nella provincia, da due istituti nel settore alberghiero e da una scuola coordinata dello stesso settore, che opera nella località di S. Maria al Bagno che ricade nel territorio comunale della stessa città di Nardò, sede proposta per la richiesta istituzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge con il provvedimento dell'8 agosto 1992, n. 359, veniva istituita la famigerata ISI, imposta che andava a gravare sugli immobili, poi sostituita dall'altrettanto famigerata ICI;

in sede di applicazione di detta imposta vennero commessi errori grossolani da parte degli uffici, e ciò a causa di estimi catastali risultati errati;

a titolo esemplificativo, per la città di Verona vennero applicate aliquote elevatissime, proprio a causa di un errore nella determinazione degli estimi;

i cittadini pagarono comunque, con l'assicurazione che, in sede di revisione degli estimi, si sarebbero poi previste le modalità per il rimborso delle somme sborsate indebitamente;

gli estimi sono stati effettivamente rivisti, ma ai cittadini che chiedono il rimborso dell'imposta straordinaria, sugli immobili non è ancora stato restituito alcunché;

in ogni caso, sarebbe opportuno che, questa maggioranza di Governo si impegnasse a rivedere anche la filosofia dell'imposta stessa, risultata essere una delle più odiose forme di persecuzione del cittadino imposte dai Governi della « prima Repubblica » —:

se il Governo abbia allo studio l'abolizione, o comunque la revisione, dell'ICI, in ogni caso, con quali modalità ed in quali tempi il Governo intenda provvedere alla restituzione ai cittadini italiani, in particolare a quelli veronesi che in misura maggiore hanno subito tale ingiustizia, delle somme riscosse in forza di estimi catastali errati. (4-00163)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nello svolgere talune considerazioni in merito all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai valori determinati sulla base di estimi catastali che risulterebbero spesso errati, in particolare con riferimento al comune di Verona, chiede di conoscere se non si ritenga opportuno procedere ad una abolizione o, quantomeno ad una revisione, della disciplina della suddetta imposta, e comunque come si intenda provvedere ai rimborsi delle somme indebitamente riscosse sulla base di estimi poi rivelati si errati.*

A tale proposito, è opportuno innanzitutto evidenziare come la questione sollevata sia già da tempo all'attenzione di questa Amministrazione, che, in seguito alla revisione degli estimi, attuata con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 558, e successive modificazioni aveva ravvisato l'esigenza di disporre i rimborsi delle somme

indebitamente corrisposte e di stabilirne le modalità di effettuazione, in particolare con riguardo all'anno d'imposta 1993.

Pertanto, era stato predisposto uno schema di regolamento, allo scopo di addìvenire alla soluzione del delineato problema; tuttavia, a causa di alcune problematiche tecnico-procedurali affiorate durante l'iter che avrebbe dovuto condurre all'emanazione del regolamento, non si è infine potuto pervenire all'adozione dello stesso.

Di conseguenza, atteso che era, in particolare, emersa l'opportunità di procedere mediante adozione di disposizioni legislative di carattere primario, questa Amministrazione ha posto allo studio la predisposizione di una specifica norma volta a dare definitiva soluzione alle problematiche sollevate.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di revisione della disciplina dell'I.C.I. (tributo che, è il caso di rammentare, è stato concepito nell'ambito del progetto di razionalizzazione del sistema impositivo locale, in un più globale disegno che prevede, fra l'altro, una maggiore autonomia impositiva a livello locale, ed è quindi coerente con le linee dell'auspicato federalismo, sotto il profilo del decentramento fiscale), si fa presente che è nell'intenzione del Governo procedere ad una radicale riforma dell'intero sistema fiscale, e, pertanto, in tale contesto potrà valutarsi l'opportunità di apportare taluni correttivi alla suddetta disciplina, comunque indirizzati ad attribuire ai comuni una più piena autonomia nella gestione del tributo medesimo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

durante il corso della XI e della XII legislatura, era circolata con insistenza la notizia che il carcere militare di Peschiera del Garda (Verona) sarebbe stato definitivamente chiuso, e che quindi sarebbe stata lasciata in attività unicamente l'analoga struttura carceraria di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta;

tale chiusura provocherebbe una serie di problematiche umane, morali e sociali, e non risolverebbe certamente il problema economico che viene presentato qual ragione per tale chiusura;

come detto, tale chiusura comporterebbe che:

a) tutti gli appartenenti alle forze di polizia che prestano servizio nel nord, o in parte del centro dell'Italia, nel caso, a qualsiasi titolo, dovessero essere privati della libertà personale, per poter esercitare il legittimo diritto, concesso loro dall'articolo 79 della legge n. 121 del 1981, di essere ristretti in un carcere militare, dovrebbero necessariamente essere associati presso quello di Santa Maria Capua Vetere, che rimarrebbe infatti l'unica struttura carceraria in vita in tutto il territorio nazionale; l'assegnazione alla struttura di Santa Maria Capua Vetere risulterebbe inoltre in aperto contrasto con quanto disposto dall'articolo 30, primo comma, dell'ordinamento penitenziario. In caso contrario i detenuti, per non dover affrontare l'eccessivo allontanamento dai propri nuclei familiari, dovrebbero, anche a rischio della propria incolumità personale, chiedere di essere associati in un carcere comune abbastanza vicino alla propria famiglia;

b) la stessa situazione di allontanamento dai propri nuclei familiari si prospetterebbe per i militari in servizio permanente effettivo o di leva, del nord Italia, condannati ad espiare pene per i reati di tipo militare commessi o a disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

c) i colloqui visivi con le famiglie che, data la relativa vicinanza di Peschiera a tutti i comuni dell'Italia centro-settentrionale, attualmente vengono svolti almeno una volta alla settimana, senza grossi aggravii sia fisici che economici per le famiglie dei detenuti, data la lunga distanza da percorrere ogni volta per raggiungere Santa Maria Capua Vetere diventerebbero estremamente gravosi, sia fisicamente che economicamente. Verrebbe così annullato quel rapporto umano da tutti ritenuto in-

dispensabile, tra detenuti e famiglia, portando al progressivo annientamento di valori religiosi, morali e sociali propri della famiglia stessa, che da ogni legislazione è ritenuta nucleo fondamentale della società e dello Stato. Ove venisse a mancare tale rapporto il detenuto, che già vive una precaria situazione umana e psicologica, subirebbe un ulteriore trauma, che gli farebbe perdere quegli stimoli, volti alla rieducazione ed al reinserimento, che sicuramente gli vengono anche dal continuo contatto con i propri cari e soprattutto con i figli che potrebbe vedere solo poche volte in un anno. Anche le famiglie, da questa situazione, non potrebbero che subire drammi e traumi psicologici, sociali ed economici;

d) gli avvocati difensori dei detenuti sarebbero costretti a sottoporsi a massacranti, nonché onerosi, spostamenti, per poter svolgere adeguatamente il loro mandato, che si estrinseca, prevalentemente, attraverso i colloqui *de visu* e che non si può esaurire in semplici, anche se frequenti, colloqui telefonici; tali spostamenti per gli imputati aumenterebbero, inoltre, incredibilmente le spese per la difesa, in quanto i legali sarebbero costretti ad addebitare a carico dei loro assistiti i maggiori costi sostenuti per i loro spostamenti;

e) gli stessi magistrati inquirenti, per effettuare gli interrogatori dovrebbero sottoporsi anch'essi agli spostamenti menzionati per gli avvocati, solo che in questo caso le conseguenze economiche dei maggiori costi, dovuti al rimborso delle spese sostenute dal magistrato e dai suoi ausiliari, andrebbero ad aggravare però sul bilancio dello Stato. In caso contrario dovrebbero essere i singoli detenuti ad essere tradotti continuamente, ed anche questa volta i costi, che sarebbero ancora maggiori, andrebbero ad incidere sul bilancio dello Stato;

f) le parole «rieducazione e reinserimento», in questo istituto, non sono pura utopia in quanto, grazie all'estrema professionalità ed umanità, tutto il personale operante si adopera al fine di creare

attività alternative per i detenuti, effettuando, o facendosene promotore, corsi di formazione professionale e culturale che possano poi permettere un più facile reinserimento del condannato. Tutto questo verrebbe ad un tratto cancellato, con l'impiego in altre attività del personale operante in questo istituto, al quale tale fatto comporterebbe anche dei traumi, in quanto la maggior parte dei militari effettivi presta servizio ormai da anni a Peschiera, ove si è anche formata una famiglia, che dovrebbe all'improvviso trapianzare in nuove realtà sociali, dove l'inserimento risulterebbe lungo e difficoltoso, soprattutto alloggio con un costo adeguato agli stipendi, sicuramente modesti dei militari —:

se non ritenga quanto mai inopportuna l'eventuale decisione di chiudere il carcere militare di Peschiera, e se non ritenga invece di individuare altre forme di intervento idonee a ridurre la spesa del Ministero. (4-00178)

RISPOSTA. — Come già chiarito in occasione della risposta alle interrogazioni nn. 4-00435 e 4-00519 della precedente legislatura, il processo di revisione in senso riduttivo dell'organizzazione penitenziaria militare si è reso necessario a seguito della sentenza n. 358/1993 della Corte costituzionale che, sottraendo i detenuti obiettori di coscienza alla giurisdizione militare, ha prodotto un consistente calo della popolazione carceraria.

L'iniziativa si colloca, comunque, nel contesto più generale delle esigenze poste dal « Nuovo modello di difesa », che prevede drastici « tagli » ordinativi, in tutti i settori.

Il suddetto processo di revisione, per quanto concerne il carcere militare di Peschiera del Garda, comporterà un ridimensionamento della struttura da realizzarsi gradualmente: in una prima fase il carcere verrà declassato a livello di « sezione di carcere », poi assumerà la configurazione di « sezione quadro » destinata a detenuti in custodia cautelare. Più che di una chiusura si tratta, quindi, di un ridimensionamento, che non dovrebbe porre ostacoli ad un

efficiente svolgimento dell'attività giudiziaria e che, tra l'altro, comporterà un risparmio valutabile in circa 3 miliardi per anno.

Peraltro, stante la delicatezza della materia, il provvedimento verrà attuato, previ accurati approfondimenti degli elementi di situazione che potranno verificarsi, nel pieno rispetto delle esigenze del personale direttamente interessato, sia esso in servizio che detenuto.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

la scuola elementare materna di Cesarano, frazione di Sorrento, denuncia il problema di sovraffollamento venutosi a creare a seguito della veloce urbanizzazione del luogo e reso ancora più grave per la sottrazione di aule a suo tempo disponibili presso la scuola media Torquato Tasso di Sorrento —:

se sia a conoscenza di quanto citato in premessa e quali provvedimenti ritenga di adottare per addivenire a una soluzione del disagio venutosi a creare. (4-00385)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti in ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto è risultato che il sovraffollamento presente nella scuola materna ed elementare di Cesarano, frazione di Sorrento, è conseguenza dell'accorpamento della scuola media « Tasso » con la scuola media « Rota », che ospitava anche due classi elementari.

Il Provveditore agli studi di Napoli, d'accordo con la direttrice didattica competente, ha disposto, pertanto, che le due classi della scuola elementare, con il trasporto dei relativi alunni, siano trasferite presso il plesso del Capoluogo che è in grado di accoglierle: in tal modo, a Cesarano, si libereranno due aule da destinare alla scuola materna in attesa che il comune possa reperire altri locali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MARIO PEPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge 219 riguarda anche le opere di riparazione e di ricostruzione affidate anche ad imprese non iscritte nell'Albo delle imprese;

la possibilità di affidamento, prorogata al 31 dicembre 1994 dalla legge n. 493 del 1993, articolo 2, comma 8, è cessata;

dal 1° gennaio 1995 per i lavori connessi con la fase *post-sismica* ed eccedenti l'importo di lire 75 milioni occorre affidare gli stessi lavori ad imprese iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dei lavori pubblici perché i beneficiari dei contributi del terremoto, ai sensi della legge n. 219 del 1981 possano affidare ad imprese artigiane, iscritte nei rispettivi albi, i lavori di riparazione e ricostruzione dei fabbricati il cui importo non ecceda lire 300 milioni. (4-00636)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata in oggetto occorre innanzitutto premettere che alla data del 31/12/94 è cessata l'operatività della legge 04/12/93 n. 493, che prorogava ulteriormente il termine entro il quale, nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice era consentito affidare i lavori di riparazione e ricostruzione sino a lire 300 milioni ad imprese mancanti dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, purché iscritte all'Albo tenuto dalla Camera di Commercio.*

Pertanto, atteso il tempo trascorso e considerato che il regime transitorio introdotto dalla normativa speciale si è già protratto per un lungo periodo, appare ingiustificata la richiesta di procrastinare ulteriormente detto termine.

Di conseguenza non si ravvisano validi motivi per sospendere l'applicazione della norma generale dell'articolo 5 della legge 10/02/1962 n. 57, secondo la quale, per l'esecuzione di lavori di importo superiore a lire 75 milioni di competenza dello Stato, degli Enti Pubblici e di chi fruisce, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o

sussidio dello Stato è obbligatoria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Petro.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1993 è stato pubblicato il decreto ministeriale per il nomenclatore tariffario;

in particolare per il catetere vescicale è indicato un prodotto infungibile, senza alcuna possibilità, dunque, di competizione;

la definizione analitica del catetere vescicale è tale da ricondurre ad un prodotto fabbricato e venduto in Italia dalla sola ditta Rusch —:

se, nell'emanare il nuovo decreto ministeriale per il nomenclatore tariffario, non ritenga di dover indicare il catetere vescicale solo come « catetere a permanenza Poley a palloncino in puro silicone (100 per cento) trasparente », prodotto che certamente è in vendita presso più ditte, dunque con garanzia di competitività del prodotto stesso sotto il profilo della spesa e dunque del risparmio notevole da parte degli utenti. (4-00387)

RISPOSTA. — *In merito allo specifico problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, si può precisare quanto segue.*

All'atto dell'aggiornamento del « Nomenclatore-tariffario » delle protesi di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992 l'apposita Commissione di studio ha proceduto alla riclassificazione ed alla « codificazione » di tutti i dispositivi in esso contemplati in relazione alle norme ISO-EN 2999.

In tale ambito, il particolare catetere vescicale a permanenza citato nell'interrogazione nel nuovo « Nomenclatore-tariffario » in corso di approvazione risulta contraddistinto con il codice 09.24.03.003 accompagnato dalla voce « catetere a permanenza tipo Foley a palloncino, in puro silicone 100 per cento, trasparente, a due vie

con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile a vari diametri (standard PRE/EN 1616)».

Ad avviso dei competenti esperti di questo Ministero, tale « voce » individua un tipo di catetere che di certo è attualmente prodotto o commercializzato, in Italia, da diverse Aziende specializzate.

Il Ministro della sanità: Bindi.

PRESTIGIACOMO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nel riordinare gli organi speciali di giurisdizione tributaria, ha previsto che le controversie tributarie in grado di appello siano devolute alla competenza delle commissioni tributarie regionali aventi sede nel capoluogo di ogni regione;

il provvedimento ha determinato la soppressione, in Sicilia, della commissione di secondo grado di Siracusa, con la conseguenza che i giudizi di appello, in materia tributaria, devono svolgersi a Palermo;

la situazione appare particolarmente grave nella città di Siracusa considerando i molti ricorsi pendenti; ciò costituisce una forte penalizzazione per i contribuenti, gli operatori economici ed i professionisti costretti a svolgere il secondo grado di giudizio a Palermo, con notevole aggravio di costi e di dispendio di tempi;

il decreto legislativo citato prevede, inoltre, che sezioni distaccate delle commissioni provinciali e regionali possano essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e secondo grado;

la suddetta circostanza è strettamente dipendente dal carico di lavoro pendente presso le commissioni tributarie;

quali iniziative intenda assumere il Governo per procedere all'istituzione permanente della sezione decentrata della commissione tributaria di secondo grado a Siracusa, considerato il notevole carico di

processi tributari pendenti, ed evitare, pertanto, disagi ai contribuenti al fine di assicurare una migliore giustizia tributaria sostanziale. (4-00570)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti, dagli operatori economici e dai professionisti della città di Siracusa in conseguenza della soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario della locale Commissione tributaria di secondo grado.

Al riguardo, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se è intenzione di questa amministrazione provvedere ad istituire una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Palermo nella Città di Siracusa.

In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione più sollecita possibile delle controversie tributarie.

A tale scopo è stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti la possibilità della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni.

A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da più parti levate si è provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto con l'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di « particolare rilevanza di lavoro in campo fiscale ... potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in città che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione ... fossero già sedi di Commissione tributaria e sedi di tribunale ... o di Corti di appello ... ».

Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993,

numero 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in città non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficoltà allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi.

Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, per cui l'auspicata istituzione delle sezioni in argomento, allo stato, risulterebbe in contrasto con la normativa suindicata.

Si fa presente, tuttavia, che il Governo non marcherà di riesaminare la questione al fine di pervenire a soluzioni legislative che consentano di ridurre i prospettati disagi dei contribuenti.

Il Ministro delle finanze: Visco.

SAIA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

nella città di Lanciano (CH) vi è una splendida villa novecentesca, villa Sergiacomi, che con decreto (del 9 luglio 1990 è stata vincolata ai sensi della legge 1089 del 1939, proprio per le sue caratteristiche strutturali di grande pregio architettonico;

per tale motivo, nel recente passato sono stati giustamente bloccati, da parte della sovrintendenza regionale per i beni artistici, architettonici e culturali della regione Abruzzo, due progetti di ristrutturazione della villa che ne avrebbero alterato le caratteristiche;

di recente, la sezione regionale di Italia nostra ha segnalato il fatto che sono stati presentati due progetti che prevedevano la costruzione, a fianco e di fronte alla suddetta villa Sergiacomi, di due fabbricati di quattro piani fuori strada, uno dei quali da adibire a complesso residenziale più centro commerciale, che verreb-

bero a danneggiare fortemente la zona soffocando la villa ed alterando il suo grande valore monumentale;

fino ad oggi i due complessi non sono stati realizzati in quanto, pur avendo avuto il parere favorevole della sovrintendenza, non sono stati approvati dalla commissione edilizia del comune di Lanciano per problemi urbanistici;

vi è comunque il rischio che in futuro la commissione edilizia comunale possa modificare il proprio parere e, quindi, si potrebbe andare alla realizzazione di due complessi edilizi intorno alla Villa Sergiacomi —:

se non ritenga opportuno intervenire presso la sovrintendenza regionale per i beni architettonici, culturali ed artistici della regione Abruzzo e presso il comune di Lanciano per valutare se i due progetti presentati in data 20 marzo 1996, prot. n. 1893, alla sovrintendenza, per la costruzione dei due fabbricati attigui alla villa, siano compatibili con la necessità di tutelare il grande valore artistico della stessa e dell'intera zona;

se non ritenga altresì opportuno che, ove si verifichi che i due fabbricati comprometterebbero il valore artistico e monumentale della villa, si proceda ad una immediata revoca del parere positivo da parte della sovrintendenza regionale abruzzese. (4-01091)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica quanto segue.

La Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Aquila in data 5 luglio 1996 ha sospeso il parere favorevole alla realizzazione di un complesso residenziale nelle immediate vicinanze della Villa Sergiacomi di Lanciano, ritenendo che tali opere avrebbero potuto danneggiare il predetto immobile.

Al fine di definire la questione, in pari data, la predetta Soprintendenza ha chiesto alla Ditta di voler trasmettere una documentazione integrativa ed ha invitato il Comune di Lanciano a prendere atto del prov-

vedimento di sospensione e a sospendere, a sua volta, eventuali provvedimenti autorizzatori o concessori rilasciati.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Veltroni.

SAVARESE. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con decreto-legge n. 541 del 30 dicembre 1992, l'Italia ha recepito la direttiva CEE 92/28, che regola l'attività degli informatori scientifici, ponendoli gerarchicamente alle dipendenze del « Servizio scientifico » e non di un « reparto marketing » (articoli 9 e 14), e ciò in quanto l'informazione scientifica sui farmaci non può essere assimilata alla attività di promozione dei medesimi;

la figura professionale dell'informatore scientifico-farmacologo, che emerge dalla definizione contenuta nel decreto-legge n. 541/1992, confermata dal profilo firmato dalle parti sociali (FULC e Farmindustria) nel CCNL per il settore dell'industria chimica del 19 marzo 1994, delinea una tipologia di quadro professionale degerarchizzato e responsabilizzato;

il decreto-legge n. 538 del 30 dicembre 1992, che recepisce la direttiva 92/25/CEE: « Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano », stabilisce le norme inderogabili per la buona conservazione dei farmaci, che corrispondono a quanto previsto nella Farmacopea ufficiale e nei trattati di tecnica e legislazione farmaceutica;

in detto decreto-legge n. 538/1992 si decreta che per distribuzione all'ingrosso di medicinali si intende « qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire, o esportare medicinali », salvo, ovviamente, l'attività professionale svolta dai farmacisti attraverso le farmacie;

lo stesso decreto-legge n. 538/1992 all'articolo 3: « Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione » richiede: al comma 1: « a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti

a garantire una buona conservazione ed una buona distribuzione dei medicinali; b) disporre di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica, o in CTF, o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa, o per commercio di medicinali irregolari » (garanzie queste ultime ampiamente documentate dall'iscrizione ai rispettivi ordini professionali); al comma 2: « la persona responsabile, di cui alla lettera b) del comma 1, deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione per almeno quattro ore giornaliere »;

a queste specifiche norme di legge occorre aggiungere quanto previsto dal recente codice europeo di buona pratica di farmacia, recentemente elaborato (1994) dal Raggruppamento farmaceutico dell'Unione europea, in collaborazione con la Federazione internazionale farmaceutica, per esplicitare quanto le più elementari esigenze etiche di qualità professionale richiedono alla prestazione del farmacista; ed in particolare:

2.2. — Linee guida riguardanti le infrastrutture. 2.2.1. — capoverso 3: le farmacie devono possedere sufficienti precauzioni per la sicurezza, in modo da proteggere sia il personale dipendente, sia i farmaci, soprattutto durante il servizio notturno;

2.2.3 — Immagazzinamento: condizioni climatiche e di luminosità devono essere conformi alle disposizioni richieste da medicinali, prodotti chimici, altri prodotti farmaceutici e materiale per il confezionamento; le summenzionate condizioni devono essere verificate periodicamente; l'immagazzinamento deve essere effettuato con i confezionamenti originali; — se, in casi particolari, alcuni prodotti sono stati trasferiti in nuovi ed adeguati contenitori, occorre evitare la contaminazione ed etichettare correttamente i nuovi contenitori.

2.2.4. Equipaggiamento richiesto: l'equipaggiamento richiesto deve essere in linea con la gamma di prodotti preparati e

dispensati da ogni farmacia; tutte le superfici di lavoro, gli scaffali e le credenze devono essere lisci e lavabili. Ci deve essere uno spazio lavorativo sufficiente;

rispondendo ad una interrogazione del parlamentare europeo Adriana Ceci del 25 ottobre 1993, che chiedeva di conoscere lo stato di attuazione delle direttive « uso razionale dei medicinali » (direttive 92/25/CEE, 92/26/CEE, 92/27/CEE, 92/28/CEE, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* N.L. 113 del 30 aprile 1992) il deputato Bangemann, a nome della commissione, rispondeva il 15 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* C.E. 15 ottobre 1994 N.C. 279/47), che le direttive summenzionate erano state recepite da quasi tutti gli Stati membri, e che negli altri la procedura di recepimento si trovava in uno stadio avanzato;

in Italia operano circa ventimila informatori scientifici-farmacologi, i quali, contrariamente a quanto avviene in altri paesi europei ed extraeuropei, vengono dotati di ingenti quantità di saggi gratuiti di medicinali, da consegnare ai medici all'atto della visita, per promozione, ricordo ed inizio cura;

pur essendo chiara la responsabilità aziendale nella buona conservazione di tali campioni fino alla consegna al medico, gli informatori scientifici non vengono dotati, dalle aziende da cui dipendono, di locali appositi ove conservare in modo legale i farmaci gratuiti, né le aziende stesse curano che a tali depositi venga preposto un responsabile tecnico munito dei requisiti di idoneità (laurea in farmacia, CFT, chimica e chimica industriale) —:

cosa abbia finora fatto il ministero, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i circa ventimila depositi di farmaci gratuiti presso le abitazioni degli informatori scientifici siano nelle condizioni previste dalle leggi già vigenti in Italia ancor prima del recepimento delle direttive CEE, e rispondenti ad elementari esigenze di igiene, quali qualsiasi comunità è in diritto di pretendere per sostanze così importanti per la salute come i farmaci. (4-00103)

RISPOSTA. — *Come indicato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, il D.LVO 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, ha realizzato la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici, nel senso indicato dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.*

Infatti, il legislatore ha inteso in tal modo garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Gli informatori scientifici debbono possedere titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci presentati — ivi comprese le delicate fasi dell'utilizzazione, detenzione e conservazione dei campioni gratuiti loro affidati — sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico, e svolgono la propria attività sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno.

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

Il D.LVO n. 541/92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica debba essere dotata di un « Servizio scientifico » incaricato dell'informazione sui medicinali immessi sul mercato.

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda ed a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa e, in riferimento ai campioni medicinali ad essi affidati, deve curare che la quantità che ciascuno è chiamato a gestire sia realmente compatibile con le relative limitazioni di distribuzione delineate dai

commi 3 e 4 dell'articolo 13 dello stesso D.LVO n. 541/92 e che siano rispettate tutte le necessarie precauzioni nella conservazione e nel trasporto dei « campioni gratuiti ».

Questi ultimi, pertanto, debbono considerarsi « beni strumentali » delle aziende farmaceutiche, messi a disposizione dei propri informatori scientifici delle stesse Case, che ne rimangono legittime proprietarie fino alla consegna a ciascun medico destinatario.

Le aziende interessate, quindi, sono tenute a verificare che tali campioni vengano fino ad allora conservati dai propri informatori scientifici nella forma più corretta e compatibile con la loro natura di medicinali.

Inoltre, sempre in base al già citato articolo 13 del D.LVO n. 541/92, i campioni gratuiti di medicinali per uso umano possono essere rimessi soltanto ai medici autorizzati a prescriverli e non possono essere consegnati senza l'apposita richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.

La normativa sin qui richiamata consente alle aziende farmaceutiche di valutare il quantitativo di confezioni periodicamente occorrente ad ogni proprio informatore scientifico, calcolandone il numero per periodi limitati, quali quelli occorrenti ad esaurire un singolo « ciclo » di visite, evitando in tal modo sia inutili « giacenze » presso gli stessi informatori sia la dilatazione di questo tipo di consumo.

Le aziende debbono curare, altresì, che i propri informatori scientifici siano nelle condizioni ottimali per la gestione del materiale ricevuto, fornendo loro sia le indicazioni più appropriate per la sua corretta conservazione sia ogni attrezzatura utile allo stesso scopo (ad esempio, borse-frigo).

In particolare, l'articolo 13, comma 10, del D.LVO n. 541/92, ha imposto alle imprese farmaceutiche l'onere di curare il rispetto delle condizioni di conservazione eventualmente indicate sull'imballaggio o sul contenitore del medicinale, fino alla consegna di ciascun campione al medico.

Accanto all'obbligo dell'adeguata conservazione dei saggi gratuiti, permane quello di provvedere al ritiro ed alla distruzione, nei

termini di legge, dei campioni di medicinali che siano eventualmente giunti a scadenza o si siano deteriorati.

Comunque, proprio al fine di verificare l'effettiva osservanza della vigente normativa in materia di campioni gratuiti di medicinali da distribuire ai medici, questo Ministero ha avviato opportune iniziative.

Infatti, in data 24 aprile 1996, il competente Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci ha provveduto ad attivare il Comando Carabinieri N.A.S. per i necessari controlli a campione, che, al momento, sono ancora in corso.

Quanto alla normativa contenuta nel D.LVO 30 dicembre 1992, n. 538, che ha recepito la direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, si precisa che essa non appare applicabile agli « informatori scientifici ».

Infatti, tale figura è ben diversa sia da quella del titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso sia da quella del « depositario » di medicinali, soggetto, quest'ultimo, che, ai sensi dell'articolo 10 del D.LVO n. 538/92, detiene, per successiva distribuzione, medicinali per uso umano in esito ad appositi contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con i loro rappresentanti.

La figura dell'informatore scientifico, quindi, può trovare la sua logica collocazione, nella dinanzi ricordata normativa, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Il Ministro della sanità: Bindi.

SINISCALCHI. — Ai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero — Per sapere — premesso che:

nel mercato del caffè, sia crudo che torrefatto si è verificata da diversi anni una grave ed insostenibile anomalia maturata nel tempo a causa di una serie di fatti storici e circostanze allarmanti;

con preoccupante frequenza vengono poste in vendita da alcuni spregiudicati

operatori di mercato confezioni di caffè a prezzi talmente bassi da non risultare sufficienti neanche a coprire i costi di produzione;

il caffè contenuto nelle confezioni vendute a « prezzi d'assalto », oltre ad essere qualitativamente il più basso nella scala delle tipologie di qualsiasi genere, è spesso impuro e supera ogni limite di tolleranza per il consumatore;

la vendita di numerose confezioni di caffè a prezzi apparentemente vantaggiosi avviene in violazione di tutta la normativa del settore, dal regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 articoli 16 e 73), alla « disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (legge 30 aprile 1962, n. 283);

tali illecite e deprecabili condotte, poste in essere da alcuni operatori di mercato, contribuiscono a determinare una pesante penalizzazione per tutti coloro i quali, impegnati nel mercato della importazione, torrefazione e commercializzazione del caffè, hanno sempre agito nel pieno rispetto delle norme che disciplinano e tutelano il settore —:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di scongiurare il verificarsi di tali gravi condotte commerciali, che rischiano di compromettere fortemente il mercato del caffè e la salute degli ignari consumatori. (4-00519)

RISPOSTA. — *In merito al problema prospettato nell'atto parlamentare in esame, sull'illecita immissione in commercio a prezzi apparentemente vantaggiosi di caffè di qualità oltremodo scadente, si deve precisare quanto segue.*

Le strutture operative dell'amministrazione sanitaria preposte ai controlli ufficiali in materia alimentare — sia dell'Amministrazione centrale — Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera; Carabinieri Sanità già NAS — sia degli enti territoriali del Servizio sanitario na-

zionale — Unità sanitarie locali — svolgono sistematicamente nel territorio, integrandosi fra loro, attività di vigilanza sulla base della normativa-quadro sulle sostanze alimentari (legge 30 aprile 1962; n. 283 richiamata nell'interrogazione) e della stessa disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470.

Per effetto di tali interventi vengono di norma effettuati, oltre ai necessari accertamenti sulla piena regolarità della documentazione prescritta presso i laboratori o stabilimenti interessati e delle sostanze ivi detenute, prelevamenti di campioni con conseguenti verbalizzazioni ed accertamenti di laboratorio sulle diverse derrate alimentari, ivi compreso il caffè.

In caso di riscontro di infrazioni, ad essi fanno seguito le relative contestazioni — a seconda delle responsabilità potenzialmente configurabili — nei confronti del produttore o del rivenditore dell'alimento, per i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa e/o penale.

Ciò non esclude, peraltro, la possibilità che sulla base di segnalazioni specifiche, ovviamente fondate su dati più esaurienti rispetto a quelli contenuti nell'interrogazione, possano essere avviate di volta in volta indagini « mirate », che se condotte dai reparti speciali dei Carabinieri Sanità, interessano di regola il territorio di più regioni o l'intero territorio nazionale.

Riguardo, in particolare, al caffè ed ai controlli igienico-sanitari su di esso previsti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1973, di specifico interesse di questo Ministero, è utile ricordare come lo scrivente abbia inteso dire, nell'aprile 1996, di concerto con il Ministero delle finanze, apposita lettera-circolare sui livelli massimi accettabili di « ocratossina A » (contaminante di origine biologica) nel caffè verde di importazione dai Paesi terzi.

Come è comprensibile, peraltro, gli accertamenti sull'osservanza dei requisiti del caffè di natura esclusivamente merceologica investono in prevalenza le attribuzioni di

altre amministrazioni, quali il Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali

Il Ministro delle sanità: Bindi.

SINISCALCHI. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

il sisma del 5 maggio del 1990, che colpì alcuni comuni della Lucania, arrecò seri danni strutturali all'edificio nel quale aveva sede l'Archivio di Stato di Potenza, in corso Garibaldi, tali da determinarne la totale inagibilità;

a seguito di tale constatata inagibilità, la direzione amministrativa dell'Archivio di Stato in un primo tempo fu trasferita nei locali della soprintendenza archivistica, sede di Potenza, ubicata in discesa Gerardo;

da circa un anno tali uffici hanno trovato definitiva sistemazione in altri locali, siti nel capoluogo Lucano alla via N. Sauro;

risulta all'interrogante che alla base di tale definitivo trasferimento ci sia un contratto di locazione che impegna il ministero al pagamento di una pigione annua di circa tre miliardi:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di scongiurare il verificarsi di un penalizzante decremento per le già esigue risorse economiche del ministero;

se non ritenga più opportuno predisporre la costruzione di una nuova sede che, senza dubbio, ad un iniziale gravoso impegno finanziario farebbe corrispondere un notevole risparmio per gli anni futuri ed andrebbe ad inserirsi nell'ambito di una più ampia e lungimirante progettualità.

(4-01336)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, a seguito dell'inagibilità della vecchia sede dell'Archivio di Stato di Potenza in conseguenza del sisma del 1990 e

dell'indisponibilità in loco di idonei locali demaniali, è stato necessario assumere in locazione un immobile sito in via Marconi-via Sauro, la cui destinazione d'uso corrisponde alle esigenze dell'Amministrazione.

Il canone annuo, ritenuto congruo dall'UTE e approvato dalla Direzione Centrale del Demanio del Ministero delle Finanze, ammonta a lire 290.000.000 annue, più aggiornamenti ISTAT.

Il relativo contratto è stato stipulato in data 4 ottobre 1994, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

Giova ricordare, infine, che nel bilancio di questo Ministero non è previsto un capitolo cui imputare le spese per la costruzione di immobili da destinare a sede di Istituti archivistici.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Veltroni.

STORACE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

con il decreto-legge n. 541 del 30 dicembre 1992, l'Italia ha recepito la direttiva Cee 92/28 che regola l'attività degli informatori scientifici, ponendoli gerarchicamente alle dipendenze del servizio scientifico;

la figura professionale dell'informatore scientifico-farmacologo che emerge dalla definizione contenuta nel decreto-legge n. 541 del 1992, confermata dal profilo firmato dalle parti sociali nel contratto collettivo nazionale di lavoro industria chimica del 19 marzo 1994, delinea una tipologia di quadro professionale degerarchizzato e responsabilizzato;

il decreto-legge n. 538 del 30 dicembre 1992 (che percepisce la direttiva Cee 92/25 relativa alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano) stabilisce le norme inderogabili per la buona conservazione dei farmaci;

detto decreto-legge n. 538 del 1992 intende per distribuzione all'ingrosso di

medicinali qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire e asportare medicinali;

sempre nel decreto-legge n. 538 del 1992, all'articolo 3, si leggono i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione;

a queste specifiche norme di legge occorre aggiungere quanto previsto dal codice europeo di buona pratica di farmacia, recentemente elaborato dal raggruppamento farmaceutico dell'Unione europea in collaborazione con la federazione internazionale farmaceutica;

in Italia operano circa ventimila informatori scientifici-farmacologi, i quali, contrariamente a quanto avviene in altri paesi europei ed extraeuropei, vengono dotati di ingenti quantità di saggi gratuiti di medicinali, da consegnare ai medici all'atto della visita;

pur essendo chiara la responsabilità aziendale nella buona conservazione di tali campioni fino alla consegna al medico, gli informatori scientifici non vengono dotati, dalle aziende da cui dipendono, di locali appositi ove conservare, secondo la normativa vigente, i farmaci gratuiti;

le aziende sovente non curano che a tali depositi vengano preposti dei responsabili tecnici muniti dei requisiti di idoneità (laurea in farmacia, Ctf, chimica e chimica industriale) —:

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

quali iniziative intenda assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno assunti affinché i circa ventimila depositi di farmaci gratuiti presso le abitazioni degli informatori scientifici siano posti nelle condizioni previste dalle vigenti normative. (4-01278)

RISPOSTA. — Come indicato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, il D.LVO 30 dicembre 1992, n. 541, che ha recepito la Direttiva n. 92/28/CEE concer-

nente la pubblicità dei medicinali per uso umano, ha realizzato la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici, nel senso indicato dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti, il legislatore ha inteso in tal modo garantire un elevato livello qualitativo dell'informazione scientifica destinata agli operatori sanitari, affinché questi possano disporre degli elementi di conoscenza e di documentazione più idonei ed aggiornati per la scelta dei farmaci da somministrare ai pazienti.

Gli informatori scientifici debbono possedere titoli di studio che presuppongono piena ed adeguata conoscenza sia dei farmaci presentati — ivi comprese le delicate fasi dell'utilizzazione, detenzione e conservazione dei campioni gratuiti loro affidati — sia delle problematiche attinenti al settore farmaco-terapeutico, e svolgono la propria attività sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno.

Dal canto loro, le aziende farmaceutiche sono tenute ad istruire e formare i propri informatori scientifici al fine di metterli in grado di fornire la completa e corretta informazione sui medicinali presentati.

Il D.LVO n. 541/92 ha altresì disposto che, a partire dal 1° luglio 1993, ogni azienda farmaceutica debba essere dotata di un « Servizio scientifico » incaricato dell'informazione sui medicinali immessi sul mercato.

Questo « Servizio scientifico », che è diretto da un laureato in medicina o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, è tenuto a coordinare l'attività degli informatori scientifici utilizzati dall'azienda ed a verificare costantemente il corretto esercizio della loro attività divulgativa e, in riferimento ai campioni medicinali ad essi affidati, deve curare che la quantità che ciascuno è chiamato a gestire sia realmente compatibile con le relative limitazioni di distribuzione delineate dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 dello stesso D.LVO n. 541/92 e che siano rispettate tutte le necessarie precauzioni nella conservazione e nel trasporto dei « campioni gratuiti ».

Questi ultimi, pertanto, debbono considerarsi « beni strumentali » delle aziende farmaceutiche, messi a disposizione dei propri informatori scientifici delle stesse Case, che ne rimangono legittime proprietarie fino alla consegna a ciascun medico destinatario.

Le aziende interessate, quindi, sono tenute a verificare che tali campioni vengano fino ad allora conservati dai propri informatori scientifici nella forma più corretta e compatibile con la loro natura di medicinali.

Inoltre, sempre in base al già citato articolo 13 del D.LVO n. 541/92, i campioni gratuiti di medicinali per uso umano possono essere rimessi soltanto ai medici autorizzati a prescriverli e non possono essere consegnati senza l'apposita richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.

La normativa sin qui richiamata consente alle aziende farmaceutiche di valutare il quantitativo di confezioni periodicamente occorrente ad ogni proprio informatore scientifico, calcolandone il numero per periodi limitati, quali quelli occorrenti ad esaurire un singolo « ciclo » di visite, evitando in tal modo sia inutili « giacenze » presso gli stessi informatori sia la dilatazione di questo tipo di consumo.

Le aziende debbono curare, altresì, che i propri informatori scientifici siano nelle condizioni ottimali per la gestione del materiale ricevuto, fornendo loro sia le indicazioni più appropriate per la sua corretta conservazione sia ogni attrezzatura utile allo stesso scopo (ad esempio, borse-frigo).

In particolare, l'articolo 13, comma 10, del D.LVO n. 541/92, ha imposto alle imprese farmaceutiche l'onere di curare il rispetto delle condizioni di conservazione eventualmente indicate sull'imballaggio o sul contenitore del medicinale, fino alla consegna di ciascun campione al medico.

Accanto all'obbligo dell'adeguata conservazione dei saggi gratuiti, permane quello di provvedere al ritiro ed alla distruzione, nei termini di legge, dei campioni di medicinali che siano eventualmente giunti a scadenza o si siano deteriorati.

Comunque, proprio al fine di verificare l'effettiva osservanza della vigente normativa in materia di campioni gratuiti di medicinali da distribuire ai medici, questo Ministero ha avviato opportune iniziative.

Infatti, in data 24 aprile 1996, il competente Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci ha provveduto ad attivare il Comando Carabinieri N.A.S. per i necessari controlli a campione, che, al momento, sono ancora in corso.

Quanto alla normativa contenuta nel D.LVO 30 dicembre 1992, n. 538, che ha recepito la direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, si precisa che essa non appare applicabile agli « informatori scientifici ».

Infatti, tale figura è ben diversa sia da quella del titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso sia da quella del « depositario » di medicinali, soggetto, quest'ultimo, che, ai sensi dell'articolo 10 del D.LVO n. 538/92, detiene, per successiva distribuzione, medicinali per uso umano in esito ad appositi contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con i loro rappresentanti.

La figura dell'informatore scientifico, quindi, può trovare la sua logica collocazione, nella dianzi ricordata normativa, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Il Ministro delle sanità: Bindi.